

Capitolo 1 (Diritto Processuale Penale e processo penale, fonti).

Diritto processuale penale : è **sistema di regole giuridiche** che disciplinano le attività e le forme, **mediante** le quali, **appositi organi** istituiti dalla legge, e con l'osservanza di determinate modalità, **provvedono all'attuazione** della **norma penale sostanziale** nei singoli casi concreti.

Il **Contenuto** del diritto processuale penale : è costituito dall'insieme delle **regole giuridiche** volte a disciplinare l'accertamento dell'illiceità o della liceità penale di un determinato fatto e l'applicazione della sanzione correlativa.

Necessarietà e **indifettibilità** del diritto processuale penale ai fini dell'attuazione del diritto sostanziale.

Profilo strumentale : il diritto processuale rappresenta lo **strumento** assolutamente indispensabile affinché si attui il diritto sostanziale, e cioè la norma sostanziale sarebbe destinata a rimanere **priva** di conseguenze se non intervenisse il diritto processuale.

Fonti :

- **Immedie** (dirette) : **attività** di produzione normativa previste e regolate all'interno dell'**ordinamento statale**.
- **Mediate** (indirette) : **attività** disciplinate in un **ordinamento esterno** a quello dello Stato e da questo richiamate a propria integrazione

Fonti immediate :

- **Codice di procedura penale** , 1989, ha subito numerose integrazioni
- **Costituzione**, considerata fonte delle fonti e in posizione di preminenza rispetto all'intero sottostante sistema giuridico :
 - **13** : garanzie in materia di restrizione libertà personale
 - **24** : inviolabilità del diritto di difesa
 - **25** : naturalità e precostituzione per legge del giudice
 - **27** : presunzione non colpevolezza dell'imputato prima della sentenza definitiva di condanna

- **101** : i giudici sono soggetti soltanto alla legge
- **112** : **obbliga** il p.m. a promuovere l'azione penale
- **art. 111** : La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge :
 - esigenza che il processo si svolga nel **rispetto** di un effettivo **contraddittorio**, e in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale
 - diritto della persona accusata che venga **informata** tempestivamente sui motivi dell'**accusa** per preparare la propria difesa
 - diritto dell'accusato di interrogare o far interrogare davanti al giudice le persone che rendono dichiarazioni a suo carico o di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa
 - Impone al giudice di **motivare** i provvedimenti giurisdizionali
 - Consente la **ricorribilità** in **cassazione** avverso tutte le sentenze e tutti i provvedimenti in materia di libertà personale

Fonti mediate :

- **Diritto straniero**, ogni qual volta sia recepito dall'ordinamento :
 - riconoscimento sentenze penali pronunciate all'estero
- **Consuetudini** internazionali
- Diritto internazionale generalmente riconosciuto
- Diritto internazionale pattizio
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- Patto internazionale sui diritti civili e politici

Capitolo 2 (I soggetti del procedimento penale).

Soggetti procedimento penale :

- **Giudice**
- **Pm**
- Polizia Giudiziaria
- Persona nei cui confronti si procede : duplice qualificazione :
 - Persona sottoposta alle indagini
 - **Imputato**
- Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- Persona che ha subito gli effetti del reato :
 - Parte civile
 - Persona offesa
- Responsabile civile

Parte : **soggetti** che chiedono una determinata decisione giurisdizionale in accoglimento di una propria tesi strumentale all'attuazione della norma sostanziale e che, pertanto , si vedono riconosciuto il potere di usare "mezzi giuridici" per far valere quella tesi e fare accettare quella richiesta. Il **giudice** non è una parte, perché egli non richiede , ma pronuncia decisioni.

Giudice :

soggetto al quale viene richiesta la pronuncia di una decisione finalizzata all'attuazione della norma sostanziale.

Esercizio della **giurisdizione** : i **requisiti** sono :

- L'indipendenza del giudice : e cioè alla sua libertà nel decidere rispetto ad ogni sollecitazione che possa venirgli dall'esterno :
 - Art. **104** cost : la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ; e quindi sganciata da ogni subordinazione nei confronti dell'esecutivo
 - Art. **101** cost : i giudici sono soggetti soltanto alla legge
- L'imparzialità del giudice : e cioè alla sua estraneità rispetto alle situazioni che animano ad agire le parti

Art. **1** cpp : la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario :

- **Magistrati** professionali o **togati** : appartengono permanentemente all'ordine giudiziario
- **Magistrati** onorari o **laici** : soggetti che solo in via precaria sono investiti dalla potestà giurisdizionale. La loro presenza si giustifica nel fatto che i magistrati di carriera sono in numero inadeguato alla mole di lavoro che appesantisce gli uffici giudiziari.

Le leggi d'ordinamento giudiziario prevedono organi giurisdizionali costituiti :

- Da una sola persona : **Giudici monocratici**
- Da più persone : **Giudici collegiali**

La diversa di struttura si giustifica con la maggiore o minore gravità del reato da accertare.

Soggetti chiamati ad esercitare la **giurisdizione** si distinguono in :

- **Giudici ordinari** : fanno parte dell'organizzazione giudiziaria con carattere di normalità e di stabilità
- Giudici **straordinari** : fanno parte dell'organizzazione giudiziaria in via di eccezionalità e di temporaneità (Distinzione ha ormai un significato esclusivamente storico, si pensi al tribunale per la difesa dello Stato, infatti la **cost.** ha espressamente posto il **divieto** di **istituire** giudici straordinari)
- **Giudici comuni** : fanno parte dei giudici ordinari, esercitano la loro potestà in rapporto alla generalità dei reati e degli imputati.

Essi **sono** :

- Giudice di pace (organo monocratico)
- Tribunale (a volte giudica come organo monocratico, altre collegiale)
- Corte d'assise (organo collegiale , 8 magistrati, 2 togati e 6 laici)
- Corte d'appello (organo collegiale , 3 magistrati togati)
- Corte d'assise d'appello (organo collegiali, 3 magistrati togati)
- GIP (organo monocratico)
- GUP (organo monocratico)
- Magistrato di sorveglianza (organo collegiale 2 togati e 2 laici tra docenti di scienze criminalistiche)
- **Giudici speciali** : esercitano la loro potestà in rapporto a particolari categorie di reati e di imputati. Essi sono :

- La corte costituzionale (organo collegiale 15 membri appartenenti alla stessa corte , e 16 membri estratti a sorte da un elenco)
- I giudici per i minorenni
- Giudici militari

Distinzione tra i giudici :

- **Giudici di merito** : è domandato **l'accertamento** a questioni di fatto o a questioni di diritto che emergono in un processo
- **Giudici di legittimità**: sono domandati valutazioni strettamente giuridiche (es. corte di cassazione)

Capacità del giudice penale :

- **Capacità in astratto** :
 - L'immissione , superato il prescritto concorso, nell'ufficio giudiziario ed il conferimento delle relative funzioni.
 - Composizione dell'organo nel numero di persone conforme a quello stabilito per legge
- **Capacità valutata in concreto** :

- Condizioni soggettive di imparzialità del giudice

In mancanza di tali condizioni si determinano situazioni di incompatibilità, le quali delineano la figura del *iudex suspectus*.

Incompatibilità del giudice :

- **Circostanze** legate allo **svolgimento del processo** :
 - Si avrà incompatibilità per avere l'attuale giudice esplicito una precedente attività nello stesso processo creandogli dei condizionamenti psicologici per giudicare serenamente.
 - **Qualità** concernenti le persone che compongono un collegio giudicante :
 - Incompatibilità nasce dall'eventuale vincolo di parentela o di affinità che lega tra loro i magistrati chiamati a conoscere dello stesso processo.
 - **Oggetto** o le **parti** del processo :
 - Incompatibilità può derivare :
 - 1) il giudice può avere interesse
 - 2) il giudice ha dato consigli
 - 3) il giudice ha manifestato il proprio parere
- Con alcuna delle parti o con i difensori

- **Connessioni** tra **l'ambiente** giudiziario ed il clima formatosi in relazione ad un determinato processo :
 - C'è incompatibilità allorchè si creino gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo.

Rimedi per incompatibilità del giudice :

- **Astensione** del giudice : Rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale mediante dichiarazione dell'interessato.
 - Astensione presidente del tribunale => dichiarazione va proposta al presidente della corte d'appello
 - Presidente corte d'appello => presidente della corte di cassazione

Accolta l'astensione, il magistrato astenuto verrà sostituito da un altro magistrato appartenente allo stesso ufficio
- **Ricusazione** : Dichiarazione con la quale una delle parti tende ad escludere un magistrato dall'esercizio delle sue funzioni in quanto ritenuto incompatibile.
 - Competenza a decidere appartiene alla corte d'appello
 - Se la ricusazione investe un giudice della corte di cassazione, deciderà un'altra sezione della stessa corte, diversa da quella di cui fa parte il magistrato.

Accolta la ricusazione => sostituzione magistrato stesso ufficio.
- **Rimessione** del processo : ipotesi di incompatibilità che coinvolgono l'organo giudicante nella sua struttura complessiva.
 - Va chiesta dalle parti con istanza motivata diretta alla corte di cassazione.

Accolta la rimessione, la corte disporrà il trasferimento del processo avanti al giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello.

Validità ed efficacia atti :

- Nei casi di accoglimento di **astensione** e **ricusazione** => gli atti compiuti dal giudice che è stato sostituito conservano efficacia **solo se** lo dichiari esplicitamente il giudice che ha accolto l'astensione o la ricusazione
- Nei casi di accoglimento della **rimessione** del processo => gli atti anteriori al provvedimento **sono** considerati **validi** (Se sono atti ripetibili, una parte può chiedere la rinnovazione)

Potestà dei giudici :

- Giudici con **giurisdizione piena** , e cioè tutti i giudici che possono sia condannare che assolvere (tribunali, giudice di pace , corte d'assise ecc..)
- Giudici con **giurisdizione semi-piena** : e cioè quei giudici che non possono applicare la pena in conseguenza di un comportamento illecito accertato (GUP , può pronunciare sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio)
- Giudici con **giurisdizione limitata** : sono quelli la cui potestà di accertamento e di decisione è circoscritta a singoli atti espressamente indicati dalla legge (GIP, interviene nel procedimento investigativo)

Competenza del giudice :

E' il limite che circoscrive l'ambito della giurisdizione.

Vari criteri :

Competenza funzionale : secondo gradi e stati del processo, distinguiamo :

- **Secondo i gradi** => giudice di primo grado, secondo grado, giudici del grado di legittimità (corte di cassazione, limitata al controllo sotto il profilo giuridico delle decisioni emesse da tutti gli altri giudici)
- **Secondo gli stati** del processo , distinguiamo :
 - Giudici per gli stati precedenti il giudizio (gip,gup)
 - Giudici per lo stato del giudizio (tribunale, corte d'assise....)
 - Giudici per lo stato di esecuzione (tribunale di sorveglianza, magistrato di sorveglianza)

Nel codice non sono contenute norme per l'eventualità in cui non vengano rispettati i criteri di ripartizione della competenza funzionale; è da ritenere che **la loro inosservanza** vada valutata alla stessa stregua dei vizi riguardanti la capacità del giudice

Competenza per materia : **Delimita** l'area di **esercizio** della potestà giurisdizionale conferita al **giudice** in **primo grado**, in considerazione dell'indole, della gravità del reato o degli autori stessi. E' rigorosa la disciplina relativa alla competenza per materia, perché si basa sull'idoneità tecnico-professionale riconosciuta ad un determinato giudice;

Pertanto la sua inosservanza da vita **l'incompetenza** per materia e deve essere rilevata su eccezione di parte o anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Deroghe :

La competenza del giudice "inferiore" (Es. il tribunale rispetto alla corte d'assise) viene **assorbita** dalla competenza del giudice "superiore" sulla base di una presunta maggiore idoneità tecnico-professionale. Si verifica l'assorbimento allorchè il giudice superiore abbia erroneamente conosciuto un reato che sarebbe stato di competenza di un giudice inferiore e l'incompetenza non è stata rilevata o eccepita secondo le regole dell'art. 23

• **Competenza per materia tra i giudici comuni :**

- **Giudice di pace** (criterio qualitativo): viene assegnata la competenza per le c.d. microconflittualità tra privati (ingiuria , diffamazione , minaccia ecc...), e di contravvenzioni espressamente previste sia dal c.p. che da una serie di leggi speciali
- **Corte d'assise** : competenza reati con pene edittali di maggior gravità (ergastolo o reclusione >24 anni), criterio quantitativo; competenza di alcuni reati elencati nell'art. 5 c.p.p. indipendentemente dalle pene con cui vengono sanzionate.
- **Tribunale** : competenza per tutti quei reati per i quali non siano competenti né il giudice di pace né la corte d'assise (criterio negativo)
 - Tribunale collegiale : competenza delitti (anche se tentati) con la pena editale >10 anni di reclusione e competenza su di altri delitti ritenuti particolarmente gravi e quindi di maggior allarme sociale (rapina , omicidio semplice ecc..)
 - Tribunale monocratico : vengono attribuiti tutti i reati per i quali non sia prescritta l'attribuzione al tribunale collegiale, nonché il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti non aggravato
 - **L'inosservanza delle norme relative all'attribuzione dei reati al tribunale in composizione collegiale o monocratica deve essere rilevata o eccepita a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare**

- **Tra i giudici speciali :**
 - **Corte costituzionale** : competente per alto tradimento e attentato alla costituzione con riferimento alla persona del Presidente della repubblica
 - **Tribunale per i minorenni** : competente per tutti reati i cui soggetto non abbiano compiuto il 18° anno d'età

Competenza per territorio : Individuato l'organo giurisdizionale competente per materia, si rende necessaria la sua **localizzazione** tra i diversi organi egualmente competenti per materia che operano nel territorio dello Stato

La **competenza per territorio** è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato :

- Luogo in cui si è verificato l'evento o la condotta
- Luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto nel tentativo.
- Luogo in cui è avvenuta l'azione od omissione qualora non si riesca ad individuare il locus commissi delicti

L'inosservanza delle **regole** della competenza per territorio, dà luogo all'incompetenza per territorio :

- Deve essere **eccepita** dalle parti o rilevata dal giudice prima che si concluda **l'udienza preliminare**
- **Superati** questi **limiti** di tempo, la cognizione rimane al giudice originariamente incompetente.

Competenza per connessione : *Allorchè in **più situazioni**, che siano in astratto idonee a dar vita ad un autonomo processo penale, intercorra una **relazione**, si rende opportuno che gli accertamenti confluiscono in un unico processo;*

- Ratio :
 - Semplificare lo svolgimento dell'attività giudiziaria per quanto riguarda l'acquisizione e la valutazione delle prove
 - Ottenere giudizi più rapidi
 - Evitare possibili contraddizioni tra giudicati

Per esservi competenza per **connessione occorre che** :

- Un **reato** sia stato **commesso** da più persone **in concorso** o con condotte indipendenti hanno determinato lo stesso evento

- Una persona sia imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (**concorso formale** di reati) o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (**reato continuato**)
- Reati per i quali si procede sono stati commessi per **eseguire** od **occultare** gli altri.

La competenza per materia viene riconosciuta al giudice superiore (procedimenti tribunale e corte d'assise=> competente c.d'assise)

La competenza per territorio viene riconosciuta al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave (se i reati sono di uguale gravità, si considera sempre il primo)

L'incompetenza per connessione deve essere **eccepita** dalle parti o rilevata dal giudice d'ufficio prima della conclusione dell'**udienza preliminare** o nella **fase introduttiva** del **dibattimento** subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento relativo alla costituzione delle parti.

Conflitti tra giudici :

- **Conflitto positivo** : i giudici prendono contemporaneamente cognizione del reato
- **Conflitto negativo** : nessuno dei giudici intende prendere cognizione di quel reato

Uno dei giudici può dichiararsi competente (su istanza di parte o anche d'ufficio) di essere o non essere competente. Ove ciò non accada uno dei giudici può investire della soluzione la **corte di cassazione**.

Questioni pregiudiziali :

L'esercizio della giurisdizione penale potrà rimanere sospeso fino a che la sentenza non sarà pronunciata dal giudice civile o amm.vo

Successivamente il giudice penale , dovrà assumere a base della propria decisione la sentenza pronunciata dal giudice civile o amm.vo

Presupposti per la sospensione del processo penale :

- La **serietà**, e cioè la controversia non deve apparire manifestamente infondata
- La sua **pendenza attuale** presso le competenti sedi giudiziarie; in mancanza sarà lo stesso giudice penale a decidere in via incidentale (decisione non vincolante in altri processi)
- **Sospensione** del processo sempre **facoltativo**

Ausiliari del giudice :

- 1) **Cancelliere** : **assiste** il giudice in tutti gli atti ai quali questi procede, **compila** il processo verbale, **autentica** i provvedimenti emessi dal giudice con la controfirma
- 2) **Ufficiale giudiziario** : **esegue le notifiche** , e cioè porta a conoscenza di chi ne sia interessato dei provvedimenti del giudice.

Pubblico ministero :

è un **organo** chiamato ad esercitare le funzioni che la legge gli attribuisce, sotto la vigilanza del ministero della giustizia.

Uffici del pm :

Giurisdizione comune :

- Nel **tribunale** : istituita procura della repubblica, con a capo il procuratore della repubblica, coadiuvato da :
 - Procuratori aggiunti
 - Sostituti procuratori
 - Vice procuratori (magistrati laici)
- Nella **corte d'assise** le funzioni del pubblico ministero sono svolte dall'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale del luogo dove ha sede la corte.
- Presso il **giudice di pace** opera l'ufficio della procura presso il tribunale nel cui circondario il giudice ha sede
- Nella **corte d'appello** : istituita la procura generale e esercita funzioni anche nei processi avanti la corte d'assise d'appello, ha come capo il procuratore generale della repubblica coadiuvato da:
 - Avvocato generale
 - Sostituti procuratori generali

Per i procedimenti riguardanti **delitti di criminalità organizzata e terroristica** => è stata istituita la Procura della Repubblica distrettuale con a capo il procuratore distrettuale

- Al suo interno il procuratore distrettuale si costituisce una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte

Inoltre è istituita, nell'ambito della procura generale presso la corte di cassazione e sotto sorveglianza del procuratore generale, la **direzione nazionale antimafia** :

- È preposto il procuratore nazionale anti-mafia, coadiuvato da procuratori aggiunti e da sostituti procuratori

Ripartizione **attribuzioni** :

Criterio funzionale :

- Procedimento **primo grado** : i pm li fanno i magistrati della procura della repubblica
- Procedimento **secondo grado** e **cassazione** : i pm li fanno i magistrati della procura generale

Criterio territoriale :

stesso del giudice , eccezione per i delitti di criminalità organizzata dei quali si occupa sempre la direzione distrettuale antimafia

In caso di **contrastanti negativi** o **positivi** tra diversi **uffici** del P.M., ognuno dei quali declina la propria competenza, spetta al Procuratore Generale determinare quale ufficio deve procedere.

Avocazione : consiste nel **potere** riconosciuto al pubblico ministero di grado superiore di assumere l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'ufficio del pubblico ministero di grado inferiore per il compimento di una determinata attività.

L'art. 372 prevede l'istituto dell'avocazione delle indagini. In particolare, il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari di fronte ad eventuali *ritardi od omissioni delle procure*.

Infine, il **Procuratore Nazionale Antimafia** può avocare le indagini relative ai delitti c.d. *mafiosi* quando esse non siano state coordinate con effettività ed efficienza dai PM competenti.

Delegazione : si configura quando un ufficio del p.m. **trasferisce** il potere di esercitare determinate funzioni che gli appartengono, ad un altro ufficio del pubblico ministero per il compimento di determinate attività.

Ausiliari del p.m. :

Segretario : assiste il p.m. redigendo processo verbale degli atti da lui compiuti e ne autentica, controfirmandoli, i provvedimenti

Ufficiale Giudiziario : notifiche.

Polizia Giudiziaria :

La polizia giudiziaria è quel **settore** particolare della forze dell'ordine cui è affidata la **tutela dell'ordine pubblico**.

Nel procedimento è **un soggetto** ma non una *parte*.

Funzioni polizia giudiziaria:

- Deve **prendere notizia** di reati
- **Impedire** che vengano portati a conseguenze ulteriori
- **Ricercarne** gli **autori**
- Compiere gli atti necessari per **assicurare le fonti di prova** e raccogliere quant'altro necessario per l'applicazione della legge penale

Imputato :

Si ha l'assunzione della **qualità di imputato** nel momento in cui il pubblico ministero promuove l'azione penale.

La **qualità di imputato permane** durante tutto il processo finchè non intervenga :

- Una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione
- Una sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile
- Una sentenza di condanna divenuta irrevocabile
- UN decreto di condanna divenuto esecutivo

Affinchè un soggetto possa assumere la qualità di imputato è necessario che abbia la **legittimazione** e cioè che posseda l'idoneità ad essere parte del processo: Idoneità riconosciuta a tutti i soggetti, anche ai non imputabili.

In via eccezionale alcuni soggetti sono privi di idoneità. Casi di *immunità assoluta o relativa*.

Capacità processuale dell'imputato : **attitudine** ad **esercitare** in seno al processo tutti i poteri riconnessi alla qualità di imputato.

Se il soggetto è **infermo di mente**, e quindi non può esercitare il diritto di autodifesa, il giudice dispone che il processo venga sospeso, a meno che non si pronunci una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

La difesa dell'imputato :

art. 24 cost : la **difesa** è un **diritto inviolabile** in ogni stato e grado del procedimento :

- **Difesa tecnica** : difesa svolta da un soggetto fornito di specifica preparazione tecnico-giuridica :
 - L'imputato di solito non possiede né l'esperienza né la freddezza necessaria per equilibrare il pubblico ministero. Se l'imputato non ha provveduto a nominare un difensore o ne è rimasto privo per una causa qualsiasi, l'organo giudiziario dovrà assicurare la difesa nominando un *difensore d'ufficio*
- **Autodifesa** : difesa svolta dall'imputato stesso.

Presunzione di non colpevolezza dell'imputato in forza dell'art. 27 cost.

L'imputato ha **diritto ad esser trattato** da tutti i soggetti del processo, senza pregiudizi, legati alla sua posizione di imputato, che possano socialmente o moralmente sminuirlo nei confronti degli altri cittadini.

All'indagato vengono accordati gli stessi diritti e le stesse garanzie riconosciuti all'imputato.

La parte civile :

Costituisce un **soggetto eventuale** del processo penale.

Diviene tale colui al quale il reato ha recato danno, (danneggiato o soggetto passivo del reato), e che esercita nel processo penale l'azione civile per il **risarcimento** del danno e le restituzioni (art. 74 c.p.p.).

L'azione civile viene esercitata mediante la **costituzione di parte civile** nel processo penale (art. 76 c.p.p.).

Tale costituzione avviene, a mezzo di difensore **non prima dell'udienza preliminare, e non dopo l'apertura del dibattimento**.

La parte civile può **citare** nel processo penale il responsabile civile.

Può **proporre impugnazione** contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

Estromissione dal processo penale della **parte civile** : La parte civile può uscire dal processo penale per estromissione sollecitata dalle altre

parti (pm , imputato, responsabile civile) se non gli viene riconosciuto il diritto da far valere o che sia privo di capacità di agire o che non abbia osservato le forme e i termini prescritti.

Il responsabile civile è colui che **deve rispondere** civilmente, per il fatto dell'imputato.

La responsabilità di tale soggetto è di **natura civile** e non penale. E' parte eventuale del processo penale.

La presenza nel processo **presuppone** quella della parte civile, la quale esercita nei confronti del responsabile civile l'azione civile per il risarcimento del danno.

Il responsabile civile :

- **può essere citato** in giudizio ad opera della parte civile, del p.m
- **può intervenire volontariamente**, sino all'apertura del dibattimento, se vi è costituzione di parte civile.

Il responsabile civile non può difendersi da solo, gli è necessaria infatti l'assistenza di un difensore munito di procura speciale.

E' soggetto ad estromissione.

Il **civilmente obbligato per la pena pecuniaria** è il soggetto civilmente obbligato a pagare una somma pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta al colpevole, nella ipotesi che il **condannato** sia **insolubile**.

La fattispecie sostanziale è prevista dagli artt. 196 e 197 del codice penale; essa concerne le persone rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sul colpevole, sempre che si tratti di violazioni che esse siano tenute a fare osservare.

Enti rappresentativi di interessi lesi :

facoltà e diritti consentiti alla persona offesa possono essere esercitati anche da **enti** ed **associazioni** portatori di determinati interessi lesi dal reato quando **non** siano stati direttamente **danneggiati** e che siano organismi **senza scopo di lucro**.

Partecipazione al processo di questi enti è assoggetata al previo **assenso** dell'offeso.

Per gli enti rappresentativi di interessi lesi la presenza del difensore è necessaria.

Capitolo 3 (Gli atti del procedimento penale).

La notizia di reato non è un atto del procedimento.

Ma una volta che questa sia stata acquisita, tutti gli atti volti ad informare il pubblico ministero sono atti del procedimento.

Quindi è possibile avere atti del procedimento prima ancora che sulla scena processuale facciano il loro ingresso l'imputato, il pm e il giudice.

Gli atti del giudice :

Sono **a forma vincolata** e sono :

- **Sentenza** : Atto con il quale il giudice definisce il processo nelle diverse fasi e nei diversi gradi previsti dal sistema, deve essere motivata (art. 111 cost.)
- **Ordinanza** : Atto con il quale il giudice risolve una fase interlocutoria del processo (ad es. si risolvono questioni relative all'ammissione della prova), deve essere motivata, e può essere revocata.
- **Decreto** : Atto di impulso alla prosecuzione del processo (es. decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice preliminare)

Procedimento in camera di consiglio :

Il **giudice delibera** in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Procedura semplificata adottata quando occorre prendere una decisione in tempi rapidi e c'è la necessità di attivare un contraddittorio.

Occorre un **avviso** alle parti entro **10** giorni dalla fissazione di essa a pena di nullità.

Si possono presentare le **memorie** entro **5** giorni prima dell'udienza.

Il provvedimento conclusivo del procedimento in camera di consiglio assume la forma dell'ordinanza.

Il **pm** e tutti gli **altri destinatari** dell'avviso **sono sentiti se compaiono**.

Se l'interessato è **detenuto** fuori della circoscrizione del giudice, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

L'udienza è rinviata se sussiste legittimo impedimento dell'imputato..

Le condizioni di avviso, di ascolto delle parti e del rinvio dell'udienza sono previste a pena di **nullità**.

L'udienza si svolge in presenza del pubblico.

Il **verbale** di udienza è redatto in forma semplificata.

Gli atti del pubblico ministero :

- Richiesta di rinvio a giudizio
- Richiesta di archiviazione
- Richiesta di giudizio immediato
- Modifica dell'imputazione
- Requisitorie
- Richiesta riapertura delle indagini

Gli atti dell'imputato :

Par condicio tra pm ed imputato sui poteri di impulso.

Gli atti degli organi ausiliari, polizia giudiziaria e ufficiale giudiziario :

La principale forma di assistenza, sia nei confronti del giudice che del pm, si manifesta attraverso la **documentazione** degli **atti**, la quale avviene nel rispetto delle seguenti **regole** :

- Redazione di un verbale in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico
- Solo quando è impossibile ricorrere a tali mezzi può essere usata la scrittura manuale
- Nei casi di redazione di un verbale in forma riassuntiva è indispensabile la riproduzione fonografica
- Se queste modalità di documentazione sono insufficienti può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva
- E' prevista la sola redazione del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno un contenuto semplice o di limitata rilevanza

Notificazione degli atti :

L'atto del procedimento va notificato; solo questa modalità garantisce la conoscenza dell'atto.

Le notificazioni degli atti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario con le forme previste dalla legge:

- La **consegna** della copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria del giudice o della segreteria del pubblico ministero
- La **lettura** dei provvedimenti alle persone presenti
- Gli **avvisi** verbalmente dati dal giudice agli interessati in loro presenza

- **Comunicazione** a mezzo di telefono . In ogni caso la comunicazione telefonica deve essere confermata dal destinatario mediante telegramma
- **Notificazione** mediante altri mezzi tecnici (non specificati dal codice) quando lo consigliano circostanze particolari
- La **notificazione** col mezzo di **posta**
- La notificazione all'imputato mediante **deposito** nella **casa comunale**

Regole che disciplinano le notificazioni in relazione ai diversi destinatari :

Notificazioni persona offesa :

- Effettuare mediante **consegna** di copia dell'atto alla persona stessa o quando non è possibile => consegnarla nell'abitazione => casa del comune dove ha l'abitazione => pubblici annunci

Notificazioni parte civile , responsabile civile , persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria :

- Effettuare presso i difensori, **se** queste parti si sono già costituite in giudizio
- Se responsabile civile o persona obbligata per pena pecuniaria non sono ancora costituiti , la notifica avviene presso il domicilio eletto o tramite il deposito in cancelleria

Notificazioni all'imputato :

- Se detenuto , nel luogo della detenzione mediante consegna di copia alla persona
- Se non detenuto , nel domicilio dichiarato o eletto alla prima udienza
- Se in servizio militare , nel luogo in cui risiede per ragioni di servizio
- Se irreperibile , presso il difensore
- Se latitante , con la notificazione mediante consegna di copia al difensore

Nullità della notificazione :

- 1) se l'atto è **notificato** in modo **incompleto**
- 2) in caso di **incertezza** sull'autorità di chi emana il provvedimento
- 3) se nelle relazioni **manca** la **sottoscrizione** di chi ha eseguito la notifica (chi l'ha notificato????)

I termini :

Indicano i **momenti** in cui un atto può o deve essere compiuto.

Prolungamento del termine : ipotesi in cui l'ordinaria scadenza intralcerrebbe l'esercizio di un diritto

Sospensione dei termini : si parla con riferimento al periodo feriale, attività di assistenza e di patrocinio dei difensori delle parti. Riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (1 agosto – 15 settembre).

Non rientrano nel regime della sospensione dei termini :

- Imputati in stato di custodia cautelare
- Indagini preliminari per i reati di criminalità organizzata
- Processi dichiarati urgenti

Restituzione nei termini : si parla con riferimento ai casi in cui l'imputato, le parti private e i difensori, provano di non aver potuto osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore.

Deve trattarsi di impossibilità assoluta; non è sufficiente la semplice difficoltà di compiere l'atto.

Richiesta di restituzione in termini **va presentata entro 10** giorni dalla cessazione del fatto costituente il caso fortuito o la forza maggiore.

La restituzione può essere concessa solo 1 volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

La decisione viene adottata con **ordinanza**, ricorribile in cassazione.

I termini si distinguono in :

- **Perentori** : termini che prescrivono il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo, pena decadenza dal potere di compiere quell'atto
- **Ordinatori** : termini che fissano il periodo di tempo entro il quale un atto deve essere compiuto. Non sono imposti a pena di decadenza. La loro violazione può dar luogo a responsabilità disciplinari
- **Dilatori** : Quando un atto non può essere compiuto prima del decorso dei termini stabiliti (es. entro 10 giorni)

La decadenza non colpisce l'atto, ma incide sul potere di compierlo.

Se viene compiuto ugualmente l'atto sarà **inammissibile**.

L'inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e si sana soltanto con il giudicato

Nullità degli atti del procedimento penale :

Art. **177** c.p.p.: l'**inosservanza** delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è **causa di nullità** soltanto nei casi previsti dalla legge.

E' questo il **principio di tassatività** delle nullità, per il quale :

nessuna irregolarità degli atti procedurali **può essere** assoggettata al regime delle nullità se non quando espressamente previsto **dalla legge**.

Nullità di un atto processuale : l'invalidità espressamente comminata dalla legge per talune gravi violazioni di essa.

Le nullità possono dividersi in due grandi categorie:

- Nullità **speciali**, determinate di volta in volta per casi particolari con previsione specifica;
- Nullità **generali**, previste *una tantum* per tutti i casi in cui poi concretamente possano verificarsi.

Le nullità generali (178 c.p.p.) si distinguono in:

- **nullità assolute**, deducibili in ogni stato e grado del procedimento dalle parti e rilevabili d'ufficio dal giudice; si tratta di nullità che **non possono** in alcun modo **essere sanate** (solo col giudicato) :
 - Nullità concernenti condizioni di capacità del giudice
 - Numero di giudici
- **nullità relativamente assolute (o intermedie)**, rilevabili d'ufficio o su istanza della parte che ha subito danno dalla violazione. **Sono sanabili**, in quanto sono previsti precisi termini per la loro rilevabilità, trascorsi i quali vengono appunto sanate :
 - le nullità verificatesi durante le indagini preliminari si eccepiscono o si rilevano prima della sentenza di primo grado;
 - quelle verificatesi durante il giudizio si eccepiscono o si rilevano prima della sentenza di grado successivo
- **nullità relative**, esclusivamente deducibili dalle parti, purché la parte che le eccepisce abbia interesse a farlo e non via abbia dato causa. **Sono sanabili**, ma la parte perde il relativo potere se non rispetta il termine stabilito a pena di decadenza

Tutti i **termini** per rilevare o eccepire le nullità sono **previsti** a pena di decadenza;

Le **nullità** intermedie e relative vengono **sante** se la parte interessata:

- non le eccepisce
- se ha accettato gli effetti dell'atto nullo
- se si avvale della facoltà cui l'atto nullo è preordinato;

Per quanto attiene agli effetti delle nullità, l'art. 185 c.p.p. dispone che, una volta dichiarata dal giudice, la **nullità** di un **atto** travolge gli atti consecutivi dipendenti da quello dichiarato nullo.

A causa della dichiarazione di nullità di un atto, poi, il procedimento regredisce allo stato e grado in cui l'atto si è verificato, salvo che si tratti di nullità concernente le prove.

La nullità non dichiarata, anche se assoluta, non invalida il procedimento, che prosegue fino alla sua conclusione, tanto che il **passaggio in giudicato** della sentenza **sana** anche le **nullità assolute**.

Capitolo 4 (La prova penale).

La **prova** : l'insieme degli elementi sui quali si basa il convincimento del giudice.

L'**oggetto della prova** o *thema probandi* è costituito da una affermazione probatoria, ed è l'ipotesi da verificare nel processo penale: si riferisce all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

La prova è **storica** quando rappresenta un fatto, narrato da un testimone o contenuto in un documento.

La prova è **critica** quando rappresenta un fatto dal quale, induttivamente, se ne ricava uno ulteriore.

La **prova** è, quindi, metodo conoscitivo utilizzato dal giudice, tramite mezzi specifici; **testimonianza, documento, massima di esperienza.**

Art. 190 1 comma c.p.p. :

- Le **prove** sono **ammesse** a richiesta di parte.
- Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza **escludendo** le prove **vietate** dalla legge e quelle manifestamente **superflue** o **irrilevanti**

La norma sulla **citazione** dei :

- Testimoni
- Periti
- Consulenti tecnici
- Imputati di reati connessi

Impone alle parti che intendono chiedere l'esame di queste fonti di prova, di depositare , a pena di inammissibilità, almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento la lista , con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Il codice distingue **i mezzi di prova** e **i mezzi di ricerca della prova** (elencazione non è tassativa) :

- **Mezzi di prova** : si caratterizzano per l'attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione
- **Mezzi di ricerca della prova** : rendono invece possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni utili all'individuazione di specifici elementi di prova

Mezzi di prova **atipici** possono essere ammessi se non pregiudicano la libertà morale della persona.

Per le prove tipiche le modalità di assunzione sono espressamente previste dalla legge , per le prove atipiche invece queste modalità sono saldate ad una fase del procedimento probatorio che prevede l'audizione delle parti sulle forme da adottare per acquisire la prova.

La testimonianza : è la narrazione di un fatto di chi è informato dell'avvenimento.

E' una prova complessa composta dalla rappresentazione del fatto e dall'attendibilità di chi è chiamato a rappresentarlo.

Il metodo orale trova la sua più significativa attuazione con l'elaborazione dibattimentale della prova.

Oralità e contraddittorio consentono un'immediata verifica del tema della prova (testimonianza diretta).

La testimonianza indiretta si ha allorchè un teste riferisce una narrazione altrui.

Il giudice deve escludere la testimonianza indiretta su fatti appresi da persone vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio.

Obblighi del testimone :

- Obbligo di presentarsi dinnanzi al giudice. Nei casi di inosservanza ingiustificati, il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone. L'obbligo di deporre può essere derogato in due ipotesi :
 - Casi di garanzia contro l'autoincriminazione :

- il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
- Casi di incompatibilità con l'ufficio di testimone : coimputati del medesimo reato, persone imputate in un procedimento connesso o alle persone imputate di un reato collegato
 - Nei casi di testimonianza coperti dal segreto d'ufficio
- Casi di testimonianza dei prossimi congiunti, soggetti vincolati dal segreto professionale , informatori della polizia giudiziaria
- Obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte
 - Se il testimone si rifiuta di deporre il giudice dovrà disporre l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge (reclusione fino a 6 mesi o multa)
 - Se il testimone depone il falso il giudice potrà disporre la trasmissione degli atti al pm perché proceda ex art. 366 (reclusione da 2 a 6 anni)

Esame delle parti : Nel dibattimento l'imputato , la parte civile che debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati , se ne fanno richiesta o vi consentono.

Una volta che la parte ha chiesto l'esame non potrà sottrarsi alle domande che le verranno formulate; ogni rifiuto di rispondere assumerà il valore di argomento di prova. Obbligo di rispondere secondo verità. L'imputato non ha l'obbligo di rispondere secondo verità perché non è testimone.

Disciplina **esame dell'imputato** :

- L'esame **dell'imputato concorrente** nel medesimo reato è incompatibile salvo che sia già stato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile
 - A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (1998) si è esteso il regime della testimonianza al coimputato del medesimo procedimento, quando il tema dell'esame è

costituito da fatti e circostanze relativi alla responsabilità di altri. Ma l'assimilazione comprende l'obbligo di "presentarsi" e non quello di dire la verità (in quanto imputato). Necessario il difensore.

- Quindi => L'imputato può sottrarsi all'esame richiesto per provare la sua responsabilità. Non può sottrarsi per provare la responsabilità di altri
- L'esame **dell'imputato** di un reato **teleologicamente connesso** o di un reato per il quale il pm svolge indagini collegate è compatibile con l'ufficio del testimone, ma si tratta di una testimonianza assistita, sempre che l'imputato non si sia avvalso dalla facoltà di non rispondere nella fase delle indagini preliminari ed ha reso dichiarazioni sul tema relativo alla responsabilità di altri.

Confronto : ha luogo nei casi di "disaccordo" fra due o più persone su fatti e circostanze importanti.

Presuppone che siano già stati acquisiti i risultati di precedenti interrogatori o esami e che i soggetti del confronto insistano nelle loro dichiarazioni.

Nel verbale relativo al confronto è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto.

Ricognizione : è un mezzo di prova basato sul ricordo e sulla precedente esperienza del soggetto, il quale viene chiamato ad effettuare un riconoscimento => può riguardare sia persone che cose.

Ricognizione personale : il giudice **invita** chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda;

Gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.

In seguito, allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione.

Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

Ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato : il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

Procurati, ove possibile, almeno due **oggetti simili** a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

In entrambi i casi, nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento e ricognizione.

Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.

Gli esperimenti giudiziari :

L'esperimento consiste nella **riproduzione della situazione** in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo (art. 218).

- In fase di indagini preliminari, le esigenze cognitive che sono a fondamento dell'esperimento giudiziale sono assicurate mediante "accertamenti tecnici" da parte del P.M. e mediante "atti o operazioni tecniche" da parte della polizia giudiziaria, sempre, però, nell'ottica di finalità investigative, e mai probatorie.

La perizia e la consulenza tecnica :

Ai sensi dell'art. 220, 1° comma c.p.p. la perizia è **ammessa** quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

La necessità della perizia comporta che essa possa essere disposta **anche di ufficio** dal giudice, nella sua funzione di garante della

correttezza del processo e delle procedure volte ad acquisire la verità reale, al di là delle deficienze di impulso delle parti.

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno **facoltà** di **nominare** propri **consulenti tecnici** in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

Il giudice formula quindi i **quesiti**, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

- Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. (di altri 30 giorni e per un max di 6 mesi). Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito;
- Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare relazione scritta.
- Può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

La prova documentale :

A norma dell'art. 234, **è consentita** l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

I documenti che **costituiscono** corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.

E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di **qualsiasi documento** proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

E' **ammessa** l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel

dibattimento, ma questi verbali sono utilizzabili contro l'imputato nei soli casi in cui il difensore abbia partecipato all'assunzione della prova.

E' **ammessa** l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile, definito con sentenza irrevocabile.

Non sono ammessi i documenti anonimi, salvo che costituiscano corpo del reato o provengono dall'imputato.

Mezzi di ricerca di prova : attraverso questi mezzi , l'autorità giudiziaria percepisce elementi utili alla costruzione del fatto.

L'ispezione :

L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è **disposta con decreto motivato** quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.

L'ispezione può avere ad **oggetto** persone luoghi o cose.

Ispezione personale : è l'atto diretto ad osservare un corpo umano o parte di esso al fine di rilevare tracce ed altri effetti materiali di un reato.

Ispezione locale : ha per oggetto il luogo in cui è stato commesso il fatto

Ispezione reale : ha ad oggetto cose mobili, eventualmente anche animali

Le perquisizioni :

consistono in **attività** volte ad acquisire al processo il corpo del reato e in genere le cose pertinenti al reato, quelle cioè sulle quali o a mezzo delle quali fu commesso il reato e quelle che ne costituiscono il profitto, il prezzo o il prodotto o un mezzo di prova.

Possono essere **disposte in 3 casi**, quando l'autorità giudiziaria :

- Ha fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato
- Ha fondato motivo di ritenere che il corpo del reato si trovi in un determinato luogo
- Ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso.

Il provvedimento che dispone la perquisizione assume la forma del **decreto** e deve essere **motivato**.

Le **cose** rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a sequestro.

Il sequestro probatorio : consiste in un vincolo posto dal magistrato alla libera disponibilità di una cosa.

Durante la fase delle **indagini preliminari** la polizia giudiziaria può disporre di propria iniziativa il sequestro solo nel caso in cui vi sia pericolo che le cose sequestrate si alterino o si disperdano e il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente.

Il sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria deve essere convalidato dal p.m. entro le 48 ore successive.

Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria.

il giudice può "trasformare" il **sequestro probatorio** in **sequestro conservativo** o in **sequestro preventivo** qualora emerge il pericolo che la disponibilità del bene aggravi le conseguenze del reato.

Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

Le intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni :

Esse possono riguardare qualsiasi forma di **telecomunicazione**.

L'intercettazione non è **consentita** per tutti i reati, le fattispecie per le quali essa è consentita sono elencati dall'art. **266 c.p.**, e sono:

- delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- delitti di contrabbando;
- reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono ;
- delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (pornografia minorile).

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.

Affinché si possa procedere ad un intercettazione è previsto un procedimento autorizzatorio che prevede una richiesta da parte del p.m. ed una autorizzazione dal GIP, da **concedersi** nell'ipotesi che sussistano **gravi indizi di reato** e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

L'inosservanza dei limiti di ammissibilità dell'intercettazione implica l'inutilizzabilità dei relativi atti.

Le operazioni di intercettazione debbono essere compiute per mezzo di impianti installati presso gli uffici della procura della Repubblica. Vanno registrate e dall'operazione va redatto un verbale, in cui deve essere trascritto sommariamente il contenuto delle comunicazioni intercettate).

Verbali e registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero e depositati in segreteria.

Ammissione della prova :

Le prove **sono ammesse** a richiesta di parte.

Il giudice provvede con **ordinanza**, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

L'acquisizione della prova si realizza nel contraddittorio delle parti.

- Nel sistema precedente processuale, il contraddittorio afferiva al momento valutativo
- Nel **sistema vigente**, a tendenza accusatoria, il contraddittorio serve per la stessa formazione della prova
 - Solo la partecipazione contemporanea e contrapposta delle parti avanti al giudice può servire alla verifica del tema

Le **prove** acquisite illegalmente non possono essere utilizzate.

L'inutilizzabilità è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Massime d'esperienza , fatto pacifico , fatto notorio => non necessitano ulteriori verifiche in punto di prova.

La **colpevolezza** dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La formazione della prova può non aver luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato.

Capitolo 5 (Le misure cautelari).

In tema di libertà personale, il quadro sistematico è dettato dall'art. 13 della Costituzione il quale, dopo aver premesso il principio che la libertà personale è inviolabile, **sancisce** che **non è ammessa forma alcuna di detenzione** di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Art. 272 cpp : Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo (ossia del titolo primo del libro **4°** del codice).

Il soggetto a cui è attribuito l'esercizio dei poteri di restrizione delle libertà è esclusivamente l'organo giurisdizionale; il PM ha solo un potere di richiesta in ordine all'adozione delle misure cautelari.

- La legge concede agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di procedere all'arresto in flagranza di reato o al fermo della persona indiziata di un delitto.
- Al pm la legge attribuisce solo il potere di disporre il fermo.
- Facoltà di arresto viene concessa anche ai privati nei casi in cui l'arresto stesso è previsto come obbligatorio per la polizia giudiziaria.

Tutti i **provvedimenti** limitativi della libertà personale sono **provvisori** e perdono efficacia se non ne sia richiesta la convalida entro le 48 ore.

Condizioni di applicabilità delle misure :

Le misure cautelari possono essere adottate dall'Autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari che nella seguente fase processuale;

Le misure cautelari si dividono in :

- misure cautelari personali : coercitive o interdittive.

- misure cautelari reali

Ai fini **dell'applicabilità** di queste **misure cautelari**, è **necessaria** in primo luogo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (**fumus commissi delicti**) ed inoltre l'assenza di cause estintive del reato, della pena, di giustificazione e di non punibilità.

E' altresì necessaria la presenza di esigenze cautelari (**periculum libertatis**);

La legge disegna il quadro di tali esigenze indicando una triplice direzione:

- la prima, comunemente chiamata **pericolo di inquinamento delle prove**, é inerente ad esigenze di indagine, in relazione al pericolo per l'acquisizione delle prove e la salvaguardia della loro genuinità;
- la seconda sussiste qualora vi sia la fuga od il concreto **pericolo di fuga** dell'imputato, se il giudice ritiene che possa essere irrogata una pena superiore e due anni di reclusione;
- la terza, posta a tutela della collettività, è integrata dal **pericolo che egli commetta gravi delitti di violenza** o contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

L'applicabilità delle misure coercitive incontra una soglia minima inerente alla **gravità** del **delitto** commesso, dovendo essere prevista una pena edittale superiore ad un certo limite.

Le soglie di pena previste sono le seguenti:

- delitto punibile con l'ergastolo o con pena superiore nel massimo a tre anni, per le **misure diverse** dalla custodia in carcere;
- delitto punibile con l'ergastolo o pena non inferiore nel massimo a quattro anni, per la misura della **custodia in carcere**;
- delitto punibile con l'ergastolo o pena non inferiore nel massimo a quattro anni, se l'esigenza cautelare da tutelare è quella del pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede e la misura da adottare è la **custodia cautelare**.

Le misure cautelari devono essere **applicate** mediante un procedimento giurisdizionale con i criteri di **adeguatezza** e **proporzionalità** sanciti dall'art. **275**.

Nel disporre le misure, il **giudice** tiene conto della **specificità idoneità** di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Ogni **misura** deve essere **proporzionata** all'entità del **fatto** e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

Non può essere disposta la **misura** della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

La **custodia** cautelare **in carcere** può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione mafiosa o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis (ass. mafiosa) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo => è applicata la custodia cautelare in carcere, **salvo** che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Non può essere disposta la **custodia cautelare** in carcere, quando imputati siano :

- donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente.
- padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole di età inferiore a tre anni
- persona che ha superato l'età di settanta anni
- Persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

Le misure coercitive :

Possono essere applicate qualora sia prevista una pena edittale superiore nel massimo a tre anni, e si suddividono in:

- **misure custodiali** – che comportano la soppressione della libertà fisica – e sono *la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in casa di cura* . Il periodo di

sottoposizione alle misure custodiali è detratto dalla eventuale pena da espiare con la sentenza definitiva;

- **misure non custodiali** – che implicano la limitazione, ma non la soppressione della libertà fisica – e sono *il divieto di espatrio, il divieto o l'obbligo di dimora, l'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.*

Tali misure sono adottate con ordinanza del giudice su richiesta del p.m. e sono revocate quando ne cessano i presupposti di applicazione.

La custodia cautelare in carcere :

Con il provvedimento che dispone la custodia , Il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

Gli arresti domiciliari:

Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.

Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

La custodia cautelare in luogo di cura:

Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga.

Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.

Il divieto di espatrio:

Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.

Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.

Il divieto e l'obbligo di dimora:

Con il provvedimento che dispone il **divieto di dimora**, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

Con il provvedimento che dispone **l'obbligo di dimora**, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale.

Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione.

Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari

controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

Il giudice può prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

Le misure interdittive :

Le misure cautelari interdittive comportano la limitazione o la perdita di diritti e potestà e sono :

- *la sospensione dalla potestà di genitore;*
- *la sospensione da un pubblico ufficio o servizio;*
- *il divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali o professionali.*

Anche queste misure sono applicabili in presenza di una pena edittale superiore nel massimo a **tre** anni e sono adottate con provvedimento del giudice su richiesta del p.m.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori:

Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

Qualora si proceda per un **delitto** contro la **libertà sessuale**, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti.

La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio:

Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. **La misura non si applica** agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali:

Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

L'applicazione delle misure coercitive ed interdittive :

Le misure cautelari personali sono applicate con ordinanza del giudice su richiesta del P.M.

Il giudice incontra un duplice limite nell'applicare la misura:

- non può andare oltre la richiesta del P.M.
- né può fondare la sua decisione su elementi di prova diversi da quelli forniti dallo stesso P.M.

Competente (funzionalmente) a decidere nel corso delle indagini preliminari è il G.I.P.;

Nel corso dell'udienza preliminare è il G.U.P.;

Nel processo il giudice presso cui si procede.

Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con **ordinanza**.

L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

- le **generalità** dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
- la **descrizione** sommaria **del fatto** con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

- l'esposizione delle specifiche **esigenze cautelari** e degli **indizi** che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
- l'esposizione dei **motivi** per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure;
- la fissazione della **data di scadenza** della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di evitare l'inquinamento delle prove;
- la **data** e la **sottoscrizione** del giudice.

L'ordinanza è **nulla** se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato.

L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento o circa la persona nei cui confronti la misura è disposta, esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare **consegna** all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, **informa** immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e **redige** verbale di tutte le operazioni compiute.

Il **verbale** è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono **notificate** all'imputato.

Le ordinanze dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa.

Avviso del deposito è notificato al difensore.

Nel corso delle **indagini preliminari**, il giudice se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede **all'interrogatorio** della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque **non oltre 5 giorni** dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

Nel caso di **assoluto impedimento**, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il **termine per l'interrogatorio decorre** nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

Mediante **l'interrogatorio** il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275.

Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

Nei casi in cui l'ordinanza che dispone la misura cautelare rimanga senza applicazione a causa della irreperibilità del soggetto destinatario, viene **compilato** il processo verbale di vane ricerche ai sensi dell'art. 295. Tale situazione può portare alla **declaratoria di latitanza** qualora la misura si sostanzi in una privazione della libertà personale.

L'estinzione delle misure coercitive ed interdittive:

Ai sensi dell'art. 299, le misure coercitive e interdittive sono immediatamente **revocate** quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità ovvero le esigenze cautelari.

Qualora le esigenze cautelari risultano attenuate o la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice **sostituisce** la misura con un'altra meno grave o ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini.

Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.

Quando le **esigenze cautelari** risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più **grave** ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose.

Casi di estinzione automatica delle misure :

Pronuncia di determinate sentenze:

Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta **l'archiviazione o è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento**.

Scadenza dei termini per l'interrogatorio:

La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294.

Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275.

Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio.

Ritardata decisione del Tribunale del Riesame:

Ai sensi dell'art. 309/310, se la decisione sulla richiesta di riesame contro una misura coercitiva non interviene entro il **decimo giorno**, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e l'indagato deve essere **scarcerato**.

La misura perde inoltre efficacia qualora l'autorità giudiziaria procedente, richiesta di inviare gli atti al Tribunale del riesame, non fa pervenire gli stessi **entro cinque giorni** dalla richiesta.

Scadenza dei termini per le misure non custodiali:

Tutte le misure cautelari sono sottoposte a termini di **durata massima**, che costituiscono un limite invalicabile per il giudice.

Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Le misure interdittive **perdono efficacia** quando sono decorsi **2 mesi** dall'inizio della loro esecuzione.

Qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la **rinnovazione** anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione.

Decorrenza dei termini massimi di custodia :

Ai sensi dell'art. 303 la custodia cautelare perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini massimi per la custodia senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442 e 561 (giudizio abbreviato), 448/1 e 563 (patteggiamento):

Le impugnazioni delle misure coercitive ed interdittive :

Tutte le misure cautelari, sia personali che reali, sono impugnabili.

Di solito sono presidiate da mezzi di impugnazione autonomi rispetto alla sentenza che definisce il giudizio onde garantire una pronta tutela al soggetto impugnante.

Tuttavia, l'impugnabilità della misura coercitiva non implica necessariamente l'autonomia del mezzo di gravame.

I mezzi di impugnazione previsti per le ordinanze cautelari **personali** si articolano in **due gradi**, uno di merito e uno di legittimità:

- gravame di **merito**: riesame o l'appello, in alternativa tra loro;
- gravame di **legittimità**: ricorso per cassazione.

Il riesame :

Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva (non anche interdittiva), **l'imputato** può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della

corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Il **presidente** cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi.

Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

Il procedimento davanti al tribunale si svolge **in camera di consiglio**.

L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore.

Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza.

Il **tribunale** può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati o può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

L'appello :

Fuori dei casi previsti per il riesame (l'appello ha infatti una valenza residuale), il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone i motivi.

Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, **entro il giorno successivo**, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.

Il procedimento davanti al tribunale si svolge in **camera di consiglio**.

Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia.

Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.

Il ricorso per cassazione

Contro le decisioni sul riesame o l'appello emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla **comunicazione** o dalla **notificazione** dell'avviso di deposito del provvedimento.

Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato dall'art. 309.

Entro i termini previsti dall'articolo 309, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione **per violazione di legge** contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La **proposizione del ricorso** rende inammissibile la **richiesta di riesame**.

Il ricorso è presentato nella **cancelleria del giudice** che ha emesso la decisione o in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, **trasmette gli atti** alla corte di cassazione.

I **motivi** devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare **nuovi motivi** davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della **discussione**.

La **Corte di cassazione** decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

In pendenza di procedimento penale possono essere provvisoriamente applicabili (in anticipo rispetto al giudicato penale) **solo misure di sicurezza di tipo personale**.

I presupposti sono la **pericolosità sociale e criminale** dell'indagato e le **esigenze cautelari** di cui all'art. 274.

Ai fini di verificare la persistenza della pericolosità sociale, il giudice deve procedere a nuovi accertamenti.

Le misure cautelari reali

Le misure cautelari reali sono misure che incidono sul patrimonio dell'imputato e determinano l'indisponibilità di cose o beni. Esse sono:

- il **sequestro conservativo** sui beni mobili e immobili dell'imputato a garanzia delle pene pecuniarie, delle spese del procedimento e delle obbligazioni civili nascenti da reato;
- il **sequestro preventivo** delle cose pertinenti al reato, la cui disponibilità potrebbe agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati.

Il sequestro conservativo:

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute.

Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.

Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione.

Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre **richiesta di riesame**, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

La richiesta di **riesame** non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Se l'imputato o il responsabile civile offre **cauzione** idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il **giudice** revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

Il sequestro conservativo si converte in **pignoramento** quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il sequestro preventivo :

Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne **dispone il sequestro** con decreto motivato.

Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il GIP.

Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero.

Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, **trasmettono il verbale al pubblico ministero** del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.

Il PM, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, **richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto** entro quarantotto ore dal sequestro.

Il sequestro perde efficacia se il giudice non emette l'ordinanza di convalida **entro dieci giorni** dalla ricezione della richiesta.

Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, possono proporre richiesta di **riesame**, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Fuori da questi casi il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre **appello** contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.

L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Capitolo 6 (Le indagini preliminari).

Le indagini preliminari sono dirette a verificare se sussistano o meno gli elementi necessari a confermare quel sospetto di reato, per poi sottoporlo alla valutazione del giudice.

Le indagini preliminari:

La notizia di reato:

(artt. 330-335) La *notitia criminis* rappresenta l'inizio dell'attività procedurale vera e propria, la molla che fa scattare il meccanismo processuale.

In base all'art. 330 c.p.p. il **p.m.** e la **polizia giudiziaria** prendono di propria iniziativa notizie di reato e ricevono quelle presentate o trasmesse loro mediante:

- **denuncia da parte di un pubblico ufficiale** o di un incaricato di pubblico servizio:
 - si tratta di un dovere che riguarda i soggetti indicati per quanto attiene ai reati perseguibili d'ufficio di cui vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni;
- **informativa della P.G.:** è una forma qualificata di denuncia da parte di pubblico ufficiale poiché quest'ultimo – diversamente dal caso precedente – è un agente o un ufficiale della P.G. e non un generico pubblico ufficiale;
- **denuncia da parte di privati:** è genericamente una facoltà, attinente anche in questo caso a reati perseguibili d'ufficio; la legge determina però anche casi specifici in cui la denuncia è obbligatoria (ad es., reati contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo; reati relativi ad infortuni sul lavoro da parte di datori di lavoro);
- **referto:** è una segnalazione obbligatoria che riguarda soggetti che esercitano la professione sanitaria, i quali per la loro particolare condizione, possono venire a conoscenza di notizie di reato perseguibili d'ufficio.

Il referto deve pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al p.m. o all'ufficio di Polizia giudiziaria del luogo in cui è stata prestata assistenza. Nel caso

intervengano più soggetti obbligati, il referto deve essere steso da tutti;

- **notizie atipiche:** quali scritti anonimi e delazioni confidenziali.

Il p.m. iscrive in un apposito registro le notizie di reato e il nome della persona cui il reato è attribuito.

L'iscrizione della notizia di reato nel registro assume nel nuovo processo un'importanza notevole, poiché da tale momento decorrono:

- i termini della durata delle indagini preliminari;
- i **90** giorni utili al p.m. per richiedere il **giudizio immediato** (art. 454);
- i **6** mesi utili al p.m. per richiedere il **decreto penale di condanna** ex art. 459;
- i **15** giorni utili al p.m. per presentare al giudice del dibattimento l'imputato reo confesso ex art. 449/5;
- i **30** giorni utili al p.m. per richiedere **l'autorizzazione a procedere** ex art. 344.

Le condizioni di procedibilità :

Art. 50 cpp : l'azione penale è esercitata d'ufficio quando non è necessaria la querela , richiesta, istanza o autorizzazione a procedere; Queste condizioni vengono individuate come condizioni di procedibilità

La querela:

E' un istituto posto in deroga al principio della obbligatorietà dell'azione penale, per cui in relazione ai reati perseguibili a querela, l'azione penale è procedibile soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di querela da parte del titolare.

Il diritto di querela (art. 120 c.p.) **spetta** al soggetto passivo del reato, ossia il titolare del bene tutelato dalla norma incriminatrice.

Non spetta, invece, al danneggiato dal reato, titolare di diritti che soltanto eventualmente possono essere lesi dal reato.

Titolare del diritto di querela può essere anche una persona giuridica.

Con la presentazione della querela, l'offeso richiede che l'autorità competente eserciti l'azione penale circa determinati fatti.

La querela può essere orale o scritta, deve essere presentata **entro tre mesi** dal giorno della notizia del fatto (art. 124 c.p.).

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa; se la querela è già stata proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

L'istanza di procedimento:

L'istanza di procedimento è una condizione di procedibilità analoga alla querela, tanto che la sua proposizione segue le forme della querela (art. 341):

- consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni delitti commessi all'estero – che se fossero commessi nello Stato sarebbero perseguibili d'ufficio – da stranieri o da cittadini.

L'istanza è irrevocabile e si estende di diritto a tutti gli autori del fatto reato.

La richiesta di procedimento:

La richiesta di procedimento, da parte del Ministro della giustizia, è necessaria per i delitti in danno del Presidente della Repubblica (sostituisce la querela) e per taluni delitti politici o comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.

A seconda dei delitti, è talvolta necessaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, anche la **presenza dell'imputato** nel territorio dello Stato ed in più la querela dell'offeso, se il reato è punibile a querela di parte.

A differenza dell'istanza, che proviene dalla persona offesa, la richiesta di procedimento proviene da una Pubblica Autorità; questa deve presentarla in forma scritta al P.M. o ad un ufficiale di P.G.

L'autorizzazione a procedere:

L'autorizzazione costituisce una condizione di promuovibilità o di perseguibilità dell'azione penale a seconda che intervenga per rimuovere un ostacolo iniziale o sopravvenuto all'esercizio dell'azione punitiva.

L'autorizzazione a procedere si risolve in una dichiarazione di volontà di una Pubblica Autorità diretta a consentire l'esercizio del magistero punitivo in considerazione della natura del reato (es. reati contro la personalità dello Stato o vilipendio alle assemblee legislative) o della qualità del soggetto.

Attività d'indagine della polizia giudiziaria :

Attività d'indagine svolta dalla polizia giudiziaria si può distinguere in :

- **Attività di informazione** : si fa riferimento ad una duplice situazione di dovere :
 - Informarsi : la P.G. deve prendere notizia dei reati ad essa presentate o trasmesse di propria iniziativa
 - Informare : acquisita la notizia di reato, la P.G. riferisce al P.M. gli elementi essenziali del fatto , indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmettere documentazione
- **Attività di assicurazione** : è svolta al fine di ottenere la disponibilità di elementi che possano garantire l'espletamento delle indagini (es. arresto in flagranza di reato).
 - La P.G. può esercitare un potere di sequestro preventivo (e non probatorio) quando vi è pericolo che la disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o potrarre conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati.
 - Attività di investigazione : consiste in quell'insieme di adempimenti diretti all'individuazione degli autori del sospetto reato e alla ricerca delle fonti di prova, svolte su iniziativa autonoma sino all'intervento del P.M. (es. identificazione della persona sottoposta ad indagini, assunzione dalla stessa persona di sommarie informazioni utili ai fini dell'investigazioni purchè non sia in stato di fermo o arresto e che essa sia assistita dal difensore)

Attività d'indagine del pubblico ministero :

Il p.m. compie ogni attività necessaria per potersi opportunamente orientare in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Il p.m. può disporre il fermo della persona gravemente indiziata di reato.

Principali attività investigative del pubblico ministero :

- **Individuazione** di persone , di cose e di quant'altro può essere oggetto di percezione sensoriale
- **Assunzione** di informazioni da persone a conoscenza di circostanze utili per le indagini
- **Interrogatorio** della persona sottoposta alle indagini
- **Accertamenti** tecnici non ripetibili concernenti persone cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazioni e diretti ad

acquisire, con l'ausilio di esperti, conoscenze su argomenti che richiedono specifiche competenze di natura tecnica

- **Confronti, ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni**

Il p.m. deve compiere personalmente ogni attività di indagine personalmente.

Tuttavia può delegare alla polizia giudiziaria l'esercizio del potere investigativo di cui è titolare, ma relativamente al compimento di atti specifici e non per il totale svolgimento delle indagini.

Assistenza difensiva alle attività di indagine del p.m. :

Non sempre l'assistenza difensiva dell'indagato è consentita, riassumendo:

- Atti che **non** prevedono la partecipazione del **difensore** : Individuazione di persone o cose, assunzione di informazioni ecc
- Atti che prevedono la partecipazione del difensore **senza** diritto di **preavviso** : E' il caso della perquisizione o sequestro a sorpresa la cui efficacia verrebbe vanificata qualora se ne preannunciasse l'esecuzione
- Atti che prevedono **partecipazione del difensore** con diritto di preavviso : accertamenti tecnici non ripetibili, interrogatorio, ispezione, confronto (a cui debba intervenire l'indagato)

Valore probatorio degli atti dell'indagine preliminare :

gli atti delle indagini preliminari consentono al p.m. di promuovere l'azione penale, ma l'efficacia di tali atti è circoscritta nell'ambito dello stesso procedimento investigativo, senza espandersi nella successiva fase del processo.

Gli **atti** delle indagini preliminari non possono, di regola, essere considerati prove, ma in determinate situazioni alcuni atti possono acquisire valore di vere e proprie prove :

- **Atti non ripetibili** : cioè atti non suscettibili di reiterazione, perquisizioni, sequestri, intercettazioni
- **Atti per irripetibilità sopravvenuta** a causa di fatti o circostanze imprevedibili : es. informazioni da persona che deceduta all'improvviso, non può essere ascoltata in dibattimento come teste

- **Dichiarazioni dell'indagato** nelle indagini preliminari che non si presenta al dibattimento o che si rifiuta di sottoporsi all'esame.

Intervento del giudice nel corso delle indagini preliminari :

La Presenza del giudice : esigenze di **garanzia** e di **controllo** per l'indagato sull'attività svolta dal p.m.

L'ingresso del **GIP** è ristretto ai soli casi previsti dalla legge, ed è comunque subordinato ad una richiesta di parte, con esclusione quindi di qualsiasi intervento *ex officio*.

Funzioni principali del GIP :

- 1) **Adottare** misure di natura cautelare personale
- 2) Decidere sulla **convalida** delle misure cautelari adottate in via d'urgenza dal p.m. o dalla p.g.

3) la legge consente che durante il tempo richiesto per l'espletamento delle indagini si anticipino alcune attività di **acquisizione** della **prova** non rinviabili al dibattimento, facendo ricorso **all'incidente probatorio** :

- L'incidente probatorio può essere attivato , unicamente su richiesta del p.m. e della persona sottoposta alle indagini, al verificarsi di determinate situazioni in cui alcuni mezzi di prova tassativamente previsti, appaiono non rinviabili al dibattimento:
 - O perché la prova è suscettibile di **inquinamento** o deterioramento , o perché si teme che in quella sede a causa di particolari circostanze **non si possa** avere quella determinata prova , o **soggetto ammalato**, o per delitti **sessuali** quando a deporre siano minori degli anni 16

L'udienza per la discussione sulla richiesta di incidente si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria sia del pubblico ministero che del difensore della persona sottoposta ad indagini e facoltativa del difensore della persona offesa dal reato.

La prova viene assunta nelle forme stabilite per il dibattimento e quindi nella piena attuazione del contraddittorio.

Conclusione delle indagini preliminari :

Per garantire i possibili interessi dell'indagato e assicurare ritmi accelerati alla fase investigativa, il legislatore ha previsto – a pena di inutilizzabilità

degli atti comunque compiuti – **termini di durata massima** delle indagini preliminari.

Il termine ordinario è di **6 mesi** a decorrere dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato;

di **1 anno** se si procede per reati di particolare gravità.

Tuttavia tali termini sono suscettibili di proroga:

- Il P.M., **indicandone** i **motivi** e prima della scadenza dei termini, **chiede** la proroga al G.I.P. il quale provvede a notificare tale richiesta ai controinteressati.
- Questi possono controdedurre presentando memorie.
- Il G.I.P., dopo le opportune valutazioni, provvede alla proroga senza altre formalità **qualora sia convinto** di tale esigenza;
- convoca tutti i soggetti interessati in camera di consiglio per discuterne qualora sussistano dubbi sull'opportunità della proroga stessa.

In caso di rigetto il G.I.P. **impone** al P.M. di prendere subito la decisione se archiviare il caso o rinviare a giudizio l'indagato.

In caso di accoglimento della richiesta, il G.I.P. dispone la **proroga** per un massimo di **6 mesi**. La reiterazione delle proroghe incontra un limite di **18 mesi** nei casi ordinari e **2 anni** nei casi di criminalità organizzata.

Richiesta di archiviazione :

Ai fini della richiesta di archiviazione il p.m. :

- deve considerare infondata la notizia di reato mediante un **giudizio prognostico** di responsabilità, ritiene che gli elementi probatori assunti nelle indagini preliminari non consentiranno di sostenere l'accusa.
- Deve richiedere l'archiviazione quando risulta che **manca** una condizione di procedibilità , o che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato o quando è ignoto l'autore del reato

La richiesta del p.m. è avanzata al **G.I.P.** , il quale , se ritiene che debba essere accolta, pronuncia decreto di archiviazione;

Diversamente fissa un'udienza in camera di consiglio in cui si discuterà nel contraddittorio delle parti, sull'effettiva sussistenza dei presupposti per archiviare.

A seguito di tale udienza , il **giudice** può disporre con **ordinanza** :

- **L'archiviazione**
- **Ulteriori indagini** , qualora ritenga che la richiesta di archiviazione sia frutto di un carente svolgimento delle attività investigative, fissando un termine per svolgerle
- Se ravvisa nei risultati delle indagini già svolte elementi sufficienti per la formulazione di un'imputazione, dispone che entro 10 giorni il p.m. vi provveda (**imputazione coatta**)

La pronuncia del provvedimento di archiviazione non impedisce la successiva riapertura delle indagini qualora il p.m. ne faccia richiesta, motivata dall'esigenza di nuove investigazione.

Il promovimento dell'azione penale :

Il p.m. quando non deve richiedere l'archiviazione esercita l'azione penale.

- Il p.m. deve far **notificare** alla persona sottoposta al procedimento investigativo e al suo difensore un previo **avviso di conclusione delle indagini**

Esercizio dell'azione penale :

- Richiesta di **rinvio a giudizio** rivolta al GUP
- Richiesta di **giudizio immediato** avanzata al GIP
- Richiesta del **decreto di condanna** presentata al GIP
- Richiesta di **applicazione della pena** indirizzata al GIP

Dal momento in cui si esercita l'azione, la persona sottoposta alle indagini, ossia l'indagato, assume la qualità di imputato.

Capitolo 7 (L'investigazione difensiva).

Legge del 2000 : si giunge ad una completa disciplina delle attività di investigazione difensiva.

Titolarità del potere viene riconosciuta :

- al **difensore** dell'indagato o imputato
- difensore parte civile , responsabile civile , persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria , persona offesa , enti esponenziali

Per il compimento delle attività investigative , il difensore può anche indicare un proprio **sostituto**, può avvalersi di **ausiliari** (investigatori privati) e **consulenti tecnici**.

Le operazioni consentite alla difesa sono circoscritte alla possibilità di acquisire notizie da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa.

Acquisizione di notizie può avvenire attraverso **3** differenti **modi** :

- **Colloquio non documentato** : condotto informalmente dalla difesa, finalizzata a verificare le conoscenze che essa effettivamente possiede.
- **Richiesta di dichiarazioni scritte** : avanzata solo dal difensore (e non investigatore privato) :
 - Ratio : solo il difensore è in grado di valutare quali dichiarazioni potranno essere processualmente utili
- **Richiesta di informazioni** : da documentare attraverso un regolare verbale, solo difensore.

Prima di compiere tali atti, il difensore e gli altri soggetti , sono tenuti a far presenti alle persone con cui intendono conferire, lo scopo dell'incontro, avvertendole che hanno il **diritto di non rispondere**, ma se non se ne avvalgono sono obbligate a dire la verità.

Violazioni di tali regole difensive , comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute.

Nel caso che ci sia un **rifiuto** da parte di colui informato sui fatti, il difensore :

- può chiedere al **p.m.** di disporre l'audizione, che deve essere fissata entro 7 giorni dalla richiesta
- può scegliere l'iter dell'**incidente probatorio**, avanzando richiesta al giudice affinché proceda all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che si sia rifiutata di rendere dichiarazioni.

Ai fini delle investigazioni difensive, è consentito richiedere documenti in possesso della P.A. :

- Legittimato ad avanzare l'istanza è soltanto il difensore
- Se la P.A. si rifiuta di dare i documenti :
 - **Difensore si rivolge al P.M.** affinché ordini la consegna della documentazione richiesta.
 - Se il pm giudica fondato il rifiuto trasmette la richiesta formulata dal difensore al GIP che decide.

Accesso ai luoghi : è previsto da parte di tutti i soggetti dell'attività investigativa per prendere visione dello stato dei luoghi, per procedere alla loro descrizione o per eseguire dei rilievi tecnici grafici fotografici ecc...

Se si tratta di **luoghi** :

- **Publici** : l'accesso è consentito senza condizioni specifiche
- **Privati** : la possibilità di accedervi è subordinata al consenso di chi ne ha la disponibilità.
 - Se il consenso non è prestato : il difensore può avanzare richiesta al giudice, il quale provvederà con decreto motivato dove verranno specificate anche le modalità
- **Di abitazione** : l'attività di investigazione non è consentita, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli effetti del reato. Autorizzazione del giudice. (tutela costituzionale)

Atti e accertamenti tecnici non ripetibili : ha facoltà di assistervi il p.m. o la P.G. mediante delega, comportando l'obbligo per il difensore di dargliene tempestivo avviso. Un'eventuale omissione di tale avviso si risolve in una nullità.

Documentazione degli atti di investigazione difensiva :

Per le **dichiarazioni rilasciate** da persone in grado di riferire circostanze utili :

- Il difensore dopo aver autenticato la sottoscrizione apposta dal dichiarante, redigerà una relazione nella quale riporterà :
 - Le proprie generalità
 - Quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione
 - La data
 - L'attestazione relativa ai prescritti avvertimenti da rivolgere al dichiarante
 - L'indicazione dei fatti sui quali verte la dichiarazione

Per **le informazioni** è prescritta la documentazione attraverso un regolare verbale da compilare secondo le regole generali dettate dal codice in materia di verbalizzazione, alla cui redazione provvederà il difensore o il sostituto.

Per le attività compiute in occasione di **accesso ai luoghi** :

- Il difensore dovrà redigere un verbale nel quale i soggetti che hanno effettuato l'accesso dovranno riportare :
 - Proprie generalità e quelle delle persone eventualmente intervenute che dovranno sottoscrivere il verbale
 - Data e luogo dell'accesso
 - Descrizione dello stato dei luoghi e delle cose
 - Indicazione dei rilievi tecnici , grafici, ecc eventualmente eseguiti.

La documentazione è inserita in un fascicolo del difensore che viene conservato presso l'ufficio del GIP sino alla conclusione di esse.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari , il fascicolo del difensore andrà a confluire nel fascicolo del PM.

Utilizzazione degli atti di investigazione difensiva :

Nella fase delle **indagini preliminari** :

- Il difensore ha la possibilità di presentare in qualsiasi momento al PM elementi di prova favorevoli al proprio assistito => ratio : fornire all'organo di accusa eventuali spunti idonei per far chiedere l'archiviazione

Durante lo svolgimento dell'**udienza preliminare** :

- I dati acquisiti e seguito di investigazione difensiva vengono presentati direttamente al giudice allorchè debba emettere una decisione che sia preceduta da un'attività di contraddittorio.

Nel **dibattimento** :

- Equiparazione attività investigativa P.M. ;
 - Infatti è consentita l'utilizzazione delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore ai fini delle constatazioni nell'esame testimoniale, sia per effettuarne lettura nel caso di dichiarazioni di cui sia divenuta impossibile la ripetizione.

Capitolo 8 (L'udienza preliminare).

Funzione udienza preliminare :

- **Controllo giurisdizionale** volto a deliberare il fondamento dell'accusa
- Prevista a **garanzia dell'imputato**
- Far valere nel contraddittorio di fronte al giudice il diritto al **proscioglimento** dell'imputato
- Esigenze di **economie** processuali

L'udienza preliminare si svolge con la partecipazione :

- necessaria del **PM** (a pena di nullità assoluta)
- del **difensore dell'imputato** (anche d'ufficio, ma se non è presente per legittimo impedimento il giudice rinvia l'udienza)

Il giudice **verifica** la regolare costituzione delle parti e ove rinvenga eventuali nullità degli avvisi, citazioni , comunicazioni , notificazioni, ne ordina la rinnovazione.

- Scopo di tale operazione è di porre le parti in condizioni di intervenire nel processo per far valere personalmente le proprie ragioni affinché risulti il più possibile garantita l'effettività del contraddittorio

L'assenza dell'imputato :

Se non è presente per giustificati motivi :

- Il giudice differisce l'udienza, disponendo che se ne reiteri l'avviso. L'inosservanza di questa regola dà vita ad una nullità assoluta.

Se non è presente per giustificati motivi ma chiede espressamente o consenta che l'udienza preliminare si svolga in sua assenza :

- Verrà rappresentato dal proprio difensore

La contumacia dell'imputato :

si ha allorché l'imputato pur citato regolarmente, diserti l'udienza, non avendo manifestato volontà di astensione e non risultando la sua mancata comparizione causata da legittimo impedimento.

Il **giudice** sentite le parti, pronuncia ordinanza con cui dichiara la contumacia dell'imputato, il quale sarà rappresentato dal difensore.

- Se il contumace si presenta nel corso dell'udienza, e prima della decisione conclusiva, il giudice **revocherà** la pronuncia contumaciale, e l'imputato potrà rendere dichiarazioni spontanee o chiedere l'interrogatorio
- Se l'imputato è in grado di dimostrare che la propria assenza, dalla quale è scaturita la declaratoria di contumacia, è stata determinata da mancata conoscenza incolpevole dell'avviso di udienza o da un legittimo impedimento => il giudice dovrà revocare la dichiarazione di contumacia, e se l'imputato non è nel frattempo comparso, dovrà rinviare l'udienza.
 - Gli atti compiuti fino a quel momento rimangono validi , salvo che l'imputato non dimostri che la prova della giustificata impossibilità ad essere presente è stata presa in considerazione con ritardo senza sua colpa.

La discussione :

Interviene , secondo l'ordine :

- Prima il **PM** , che espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che sorreggono la richiesta di rinvio a giudizio
- Poi, **difensori della parte civile**
- **Difensori del responsabile civile**
- **Difensori della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria**
- E per ultimo , il **difensore dell'imputato** :
 - Entra nella discussione per ultimo perché avendo già ascoltato gli altri, ha il vantaggio di conoscere le argomentazioni di ognuna delle parti del processo, e si vede assicurata la garanzia di intervenire nel momento più vicino a quello della decisione.

La modifica dell'imputazione :

Imputazione delineata dal PM, può essere modificata nel corso dell'udienza preliminare, se durante la discussione :

- Il **fatto è diverso** da come originariamente descritto nell'imputazione
- Emerga un **reato connesso** o una **circostanza aggravante**

Se emerge un **fatto nuovo** :

- Stesso procedimento : richiesta del PM + consenso dell'imputato + autorizzazione del giudice
- Nuovo procedimento autonomo : se l'imputato non consente.

La decisione allo stato degli atti :

Chiusa la discussione, il giudice ha due possibilità :

- Emanare una decisione allo stato degli atti :
 - **Accogliere** la richiesta del PM
 - **Rigettare** la richiesta del PM
- Non emanare una decisione allo stato degli atti.

La decisione di accoglimento deve contenere :

- Indicazioni necessarie per individuazione dell'imputato e delle altre parti
- L'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa e di tutti gli elementi di rilevanza penale che ad esso si accompagnano con la precisazione dei relativi articoli di legge
- Sommaria indicazione delle fonti di prova
- L'indicazione del giudice avanti al quale si svolgerà il giudizio e il luogo del giorno e dell'ora della comparizione, avvertendo l'imputato che qualora non si presenti verrà giudicato in contumacia
- Data e sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste

(art. **431-433**) Dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del **fascicolo per il dibattimento**.

Se una delle parti ne fa richiesta , il giudice fissa una nuova udienza (entro 15 giorni) per la formazione del fascicolo

Nel **fascicolo** per il dibattimento sono **raccolti** :

- **Atti** relativi alla **procedibilità** dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile
- Verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria
- Verbali degli atti non ripetibili compiuti dal p.m. e dal difensore
- Documenti acquisiti all'estero

- Verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio
- Certificato generale del **casellario giudiziario**
- **Corpo del reato** e le cose pertinenti al reato

Inoltre le parti possono concordare che si inserisca nel fascicolo taluno degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. o di atti inerenti all'investigazione difensiva.

Gli atti destinati al fascicolo per il dibattimento vengono selezionati tra tutti quelli compiuti nel corso delle indagini preliminari.

RATIO : evitare che il giudice della decisione abbia a conoscere atti a suggestione probatoria formati in altra sede che potrebbero condizionare il suo convincimento.

Gli atti non immessi nel fascicolo per il dibattimento rimangono nel fascicolo del pubblico ministero.

Il fascicolo per il dibattimento viene successivamente trasmesso insieme con il decreto che dispone il giudizio, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio stesso.

La decisione di rigetto, sentenza di non luogo a procedere:

La d.di rigetto della richiesta di rinvio a giudizio , si ha quando il **giudice**:

- Ravvisa una causa di estinzione del reato
- Ravvisa una causa di improcedibilità dell'azione penale
- Ritiene che il fatto non è previsto dalla legge come reato
- Ritiene che il fatto non sussiste o non costituisce reato
- Ritiene che l'imputato non ha commesso il fatto o non è punibile per qualsiasi altra causa
- Ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari risultano insufficienti

In tutte queste ipotesi, il giudice emana una **sentenza di non luogo a procedere**, e cioè un provvedimento in cui si riconosce che non esistono i presupposti perché si instauri il dibattimento.

La sentenza di non luogo a procedere è soggetta a **revoca** :

- Il giudice delle indagini preliminari , su richiesta del pm, dispone la revoca se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova

che da sole o unite a quelle già scoperte possono determinare il rinvio a giudizio:

- A seguito della revoca , il **GUP** fissa una nuova udienza preliminare nella quale si discuterà della richiesta , oppure riordina la riapertura delle indagini.

Capitolo 9 (I procedimenti speciali).

I **procedimenti speciali** previsti nel libro 6° del codice sono :

- Il **giudizio abbreviato**
- Il **procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti**
- Il **giudizio direttissimo**
- Il **giudizio immediato**
- Il **procedimento per decreto**

Il giudizio abbreviato tipico :

Esso consiste in un giudizio di merito allo **stato degli atti** che, sull'accordo delle parti, è attribuito al giudice dell'udienza preliminare, il quale decide sulla base degli stessi elementi (atti di indagine del p.m., atti e documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione, prove eventualmente assunte nell'udienza preliminare) su cui normalmente egli si basa per pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio del p.m..

I **vantaggi** di questo rito, ai fini della economia del processo, sono evidenti.

- Essendo un giudizio allo stato degli atti, non deve essere compiuta alcuna ulteriore attività rispetto a quella già svoltasi nell'udienza preliminare: non soltanto, quindi, questo tipo di giudizio evita l'appesantimento della fase dibattimentale, ma addirittura non comporta alcuna attività procedimentale che non sia quella collegata alla mera valutazione dell'ammissibilità del rito e ai meccanismi decisionali.
- Ancor più, il sostanziale risparmio (fino quasi all'azzeramento) di attività processuali riverbera i suoi effetti anche nei gradi successivi, tenuto conto dei consistenti limiti all'appello previsti dall'art. 443. Per favorire il ricorso a questo rito, il legislatore ha dovuto naturalmente prevedere aspetti di convenienza per le parti: l'imputato ha la prospettiva di vedersi sensibilmente ridotta la pena, nel caso di condanna; il p.m. quella della utilizzazione piena degli atti di indagine ai fini della decisione nel merito.

Presupposto del giudizio abbreviato è l'accordo tra imputato e p.m., che può essere considerato un **patteggiamento sul rito**, a differenza di

quello che è alla base del c.d. patteggiamento sul merito (applicazione della pena su richiesta: artt. 444 ss.).

L'accordo si articola in una richiesta (proposta personalmente dall'imputato o da un suo procuratore speciale) diretta ad ottenere che il processo sia definita nell'udienza preliminare, e nel consenso del p.m..

Ai fini della decisione sulla introduzione del rito, il giudice deve solo valutare se la richiesta e il consenso siano stati validamente espressi e se egli sia in grado di definire il processo allo stato degli atti.

Diversamente da quanto disposto per l'applicazione di pena su richiesta, non è previsto che il p.m. debba motivare il dissenso, né che il giudice possa sottoporlo a sindacato.

Trattandosi di una valutazione allo stato, l'art. 440 opportunamente prevede che, in caso di rigetto, **la richiesta possa essere riproposta** sino a che non siano formulate le conclusioni dell'udienza preliminare: una volta acquisiti più completi elementi di valutazione, il giudice può infatti rivedere la sua decisione.

Una volta introdottosi il rito abbreviato, **il procedimento** si riduce alla discussione finale e alla deliberazione.

Essendo applicabili le forme dell'udienza preliminare (art. 441), si tratta di un **giudizio** che si svolge senza la presenza del pubblico.

Non possono essere assunte nuove prove, ma restano utilizzabili quelle acquisite nell'udienza preliminare a norma dell'art. 422 quando il rito abbreviato sia stato introdotto dopo tale momento.

Il giudice può qui fondare eccezionalmente il suo convincimento su tutte le risultanze dell'attività di indagine del p.m..

La sentenza da lui emessa ha il valore di una sentenza dibattimentale di primo grado.

Nel caso di condanna, la pena in concreto determinata (dopo cioè l'eventuale valutazione di circostanze) è diminuita di un terzo.

Alla pena dell'ergastolo è sostituita la pena di trenta anni di reclusione.

Impugnazioni :

La sentenza conclusiva del giudizio abbreviato è considerata come una decisione dibattimentale.

Il **regime** delle impugnazioni è quello **ordinario** salve alcune importanti limitazioni poste **all'appello** :

- Il pm non può proporlo contro le decisioni di **condanna**, tranne che sia stato modificato il titolo del reato

- L'imputato e il pm non possono proporlo contro le sentenze di proscioglimento per ottenere una formula diversa

Il procedimento d'appello si **svolge** secondo il **rito camerale** (economia processuale)

Il giudizio abbreviato atipico :

si innesta su un altro procedimento alternativo :

- Giudizio **immediato**
- Giudizio **direttissimo**
- **Procedimento per decreto penale**

Giudizio immediato : L'imputato può richiedere il giudizio abbreviato **entro 15 giorni** dall'ultima notificazione rispettivamente all'avviso della data fissata per il giudizio immediato

Per il giudizio direttissimo : se l'imputato lo richiede, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, il giudice dispone il giudizio abbreviato.

Nell'**opposizione** di decreto di condanna : se con l'atto di opposizione l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto la data di udienza.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti

Consiste in un accordo tra l'imputato e la pubblica accusa, che può avere ad oggetto sia il tipo di reato per il quale si procede, sia il tipo sia la misura della pena.

E' stipulato al fine di evitare il dibattimento e quindi l'intero svolgimento del processo.

Presupposto principale è la confessione o la assunzione di responsabilità da parte dell'imputato del reato patteggiato con la pubblica accusa (ammissione di colpevolezza).

L'ambito di **applicazione** è **limitato** ai reati per i quali è prevista una sanzione sostitutiva, o una pena pecuniaria, o una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi i due anni.

La **proposta** può essere congiunta o provenire da una delle parti e accettata dall'altra.

Il p.m. può dissentire, ma deve motivare tale dissenso.

Le parti chiedono una decisione sul merito indicandone al giudice i termini.

La **parte**, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta

Il giudicante valuta l'insussistenza degli estremi del proscioglimento, l'esattezza della configurazione giuridica operata dalle parti, e la congruità della pena .

Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda: la sentenza che applica la pena richiesta non ha alcun effetto nel successivo giudizio civile.

La sentenza che applica la pena concordata non è appellabile, ma solo ricorribile per Cassazione.

Il procedimento per decreto:

Il procedimento che sfocia nel decreto penale si prefigge di evitare sia **l'udienza preliminare**, sia il **dibattimento**.

La fase che porta all'emissione del decreto ha natura puramente cartolare e non contempla alcun contraddittorio, nemmeno scritto, tra P.M. richiedente il decreto e imputato: *è lo stesso decreto a fungere da atto di contestazione formale del fatto e da affermazione di colpevolezza con contestuale irrogazione della pena.*

Presupposti del rito sono :

- la **perseguibilità d'ufficio** del reato ascritto
- la **esclusiva pecuniarietà della pena in concreto inflitta**, anche se la pena pecuniaria può avere natura sostitutiva di pena detentiva.

La **richiesta** di **decreto** deve intervenire entro sei mesi dalla data in cui l'interessato ha acquistato la qualità di indagato.

Quanto alla **convenienza** del decreto penale **per l'imputato**, il legislatore ha previsto la possibilità di irrogare una *pena pecuniaria ridotta sino alla metà del minimo edittale*.

Le esigenze di semplificazione processuale permangono anche nel caso in cui il condannato faccia **opposizione** al decreto giacché in tal caso egli non potrà avvalersi dell'usuale sequela – udienza preliminare e dibattimento – ma dovrà scegliere un altro dei residui riti alternativi: **giudizio immediato, giudizio abbreviato o patteggiamento**.
Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento, o la procedura dell'oblazione.

Il Giudizio direttissimo :

Caratteristica più rilevante è quella dell'**accelerazione dell'iter processuale**.

Le **situazioni** nelle quali il pm può chiedere il rito direttissimo sono due :

1) **arresto in flagranza** della persona da sottoporre a giudizio : il pm può presentare la persona arrestata in flagranza direttamente al giudice del dibattimento per la convalida e per il contestuale giudizio entro le 48 ore dall'arresto.

- Se il giudice convalida la misura , si procede direttamente
- Se il giudice non convalida la misura , si può procedere per direttissimo solo se il pm e l'imputato consentono, altrimenti gli atti devono essere restituiti al pm perché proceda diversamente.

1bis) stesso potere di attivazione del giudizio direttissimo c'è quando il GIP ha convalidato l'arresto in flagranza e il pm presenta l'imputato l'udienza entro 15° giorno dall'arresto.

2) Ipotesi di **confessione dell'imputato** : si può procedere nei confronti dell'imputato libero citandolo a comparire nel **termine di 15 giorni** dall'iscrizione della notizia del registro delle notitiae criminis.

Imputato sottoposto a custodia cautelare verrà presentato e non citato.

E' previsto che le **parti** presentino direttamente in dibattimento i testimoni senza citazione e che l'ufficiale giudiziario o l'agente di polizia giudiziaria citi anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisi il difensore.

Il **presidente** informa all'imputato :

- Che ha **facoltà** di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione di una pena patteggiata
- Che può chiedere un **termine** non superiore a 10 giorni per preparare la difesa.

Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico ministero vi consente, il **giudice**, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, **dispone con ordinanza** la prosecuzione del giudizio.

Il giudizio immediato

Il giudizio immediato denuncia, sin dalla sua denominazione, l'appartenenza ai **riti acceleratori** del dibattimento.

L'immediatezza che lo caratterizza è rappresentata dalla mancanza di un filtro sulla fondatezza dell'azione penale.

Quando la prova appare evidente **il p.m.**, previa interrogatoria dell'imputato, **può chiedere al G.i.p.**, entro **90** giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro, l'instaurazione del giudizio a carico dell'imputato.

Primo presupposto :

- A differenza del **giudizio direttissimo**, qui l'introduzione della fase dibattimentale deve passare attraverso il vaglio del **G.i.p.** il quale peraltro non solo è chiamato a pronunciarsi in assenza di contraddittorio, ma si limita a verificare l'esistenza di alcuni presupposti di ammissibilità del rito.

Secondo presupposto:

- l'art. 453 prevede il previo interrogatorio dell'imputato.

- La ratio della norma è chiara: se l'evidenza della prova può giustificare il sacrificio del contraddittorio giurisdizionalmente garantito, il passaggio della *re giudicanda* al dibattimento non può venire se l'imputato non è stato in grado di esprimere le proprie difese: queste saranno prese in esame dal **giudice**, il quale, anche sulla base di essi, **dovrà decidere** se la prova è veramente evidente.

Poiché la legge si riferisce all'interrogatorio, senza ulteriori specificazioni, non importa che questo sia stato **condotto** dal p.m. o dal giudice.

Il terzo presupposto è di ordine temporale:

la richiesta di p.m. è ammissibile solo se presentata non oltre 90 giorni dalla notizia di reato.

Capitolo 10 (Il giudizio).

Il giudizio è uno stato del processo in cui le parti e il giudice mirano a verificare i fatti oggetti dell'imputazione con le eforme imposte dalla pubblicità, dal contraddittorio , dall'immediatezza , dalla concentrazione e dalla oralità.

Pubblicità udienza :

L'udienza è pubblica a pena di nullità.

Limitazioni e deroghe al principio di pubblicità :

- Non sono ammessi nell'aula i <18 anni, persone sottoposte a misure di prevenzione, quelli che appaiono in stato di ubriachezza o di squilibrio mentale
- Regime pubblicità udienza , può essere derogato per la salvaguardia di interessi di primaria importanza relativi alla sicurezza dello Stato, alla morale , riservatezza dei testimoni ecc..
- Se le parti consentono possono essere autorizzate riprese fotografiche , fonografiche o audiovisive

Contraddittorio :

E' la partecipazione contemporanea di tutte le parti del processo.

Vocatio in iudicium e la contestazione dell'accusa garantiscono l'attuazione del contraddittorio.

Vocatio in iudicium :

Il termine per comparire non inferiore ai 30 gg => caso giudizio immediato

Non inferiore a 20 gg => ipotesi di giudizio fissato nella stessa udienza preliminare.

Giudizio direttissimo => entro 48 ore dall'arresto in flagranza e termine non inferiore ai 3 giorni nel caso di imputato libero.

Vocatio in iudicium nulla se l'imputato non è stato identificato in modo certo e quando è provato che non ne abbia avuto effettiva conoscenza senza sua colpa.

Contestazione dell'accusa della quale l'imputato è chiamato a rispondere attraverso la vocatio in iudicium, è mutuata dal decreto di citazione a giudizio.

Una contestazione con un'imprecisa enunciazione del fatto e con l'insufficiente indicazione degli articoli di legge, rende nullo il decreto di citazione.

Rilevata la nullità della vocatio in iudicium, il giudice dispone la rinnovazione dell'atto

Mancata comparizione dell'imputato e la partecipazione a distanza:

Se la mancata comparizione dipende da forza maggiore o da altro legittimo impedimento => giudice rinvia il dibattimento.

Se la mancata comparizione dell'imputato non può essere collegata a legittimo impedimento => deve essere dichiarata la contumacia.

L'ordinanza dichiarativa è nulla se viene emessa quando vi era già la prova della mancata conoscenza da parte dell'imputato della vocatio in iudicium.

Deve essere revocata nei casi di comparizione tardiva dell'imputato o di sopravvenuta prova circa la mancata conoscenza della vocatio o l'assoluta impossibilità a comparire.

Assenza volontaria : è una vera e propria rinuncia ad una garanzia, scelta difensiva. (Presunta se l'imputato si allontana dall'aula dopo essere comparso)

Dibattimento a distanza (tramite collegamento audiovisivo):

- Qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico
- Qualora il dibattimento sia di particolare complessità
- Detenuto in regime di 41bis dell'ordinamento penitenziario.

Dalla contestazione originaria alle contestazioni successive :

Disciplina contestazione suppletiva del :

- Fatto diverso : La modifica dell'imputazione è possibile solo se la cognizione per la nuova ipotesi di reato non appartiene alla competenza del giudice superiore

- Reato concorrente e delle circostanze aggravanti : La legge riconosce all'imputato un vero e proprio diritto soggettivo di domandare e di ottenere un termine per approntare nuove difese.
- Fatto nuovo : La contestazione , se richiesta dal pm, deve essere preceduta dall'autorizzazione del giudice , e dal consenso della parte.

Contraddittorio per la prova e sulla prova :

Regime del doppio fascicolo : la legge prevede un fascicolo per il dibattimento, con gli atti posti a disposizione del giudice, e un fascicolo del pm , con gli atti di cui possono servirsi le parti nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, e cioè atti irripetibili o acquisiti con il consenso delle parti o formati in un incidente probatorio, possono essere oggetto di un contraddittorio *sulla* prova.

Gli atti inseriti nel fascicolo del pm, e cioè atti indagini preliminari, possono essere usati nel contraddittorio *per* la prova.

Stesse regole valgono in relazione agli atti delle investigazioni difensive.

Principio dell'oralità :

L'acquisizione della prova orale avviene attraverso l'esame diretto ed il controesame dei testimoni e delle parti.

Dopo questa "cross examination" , vi è posto per il riesame e per le nuove domande ad opera di chi ha chiesto l'esame.

L'esame è diretto quando è condotto dalla parte che ha introdotto la prova.

Il controesame è condotto dalla "controparte".

Lecture : le ipotesi di lecture consentite rientrano in un numero chiuso comprendenti :

- Gli atti inseriti ab origine nel fascicolo per il dibattimento
- Gli atti acquisiti nel corso del dibattimento stesso

Il predibattimento :

E' il complesso degli atti che ha la funzione di preparare il dibattimento.

Sono atti posti in essere dopo che è pervenuto alla cancelleria del giudice il decreto che dispone il giudizio.

Possono essere , atti monocratici e collegiali :

- Di mero impulso :
 - è un atto d'impulso l'intervento correttivo del presidente del collegio sul decreto che dispone il giudizio, intervento volto ad anticipare o differire la data d'udienza.
 - Un altro atto d'impulso è costituito dalla richiesta di esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Le parti devono depositare in cancelleria , a pena di inammissibilità, almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve verte l'esame. La funzione di discovery insita nel deposito è quella di evitare l'introduzione , ad opera di qualsiasi parte, di prove a sorpresa. Nessun deposito è ipotizzabile per la citazione a prova contraria.
- Ad effetto decisorio o preclusivo : sentenza predibattimentale di proscioglimento anticipato.
- Risolutivi per un corretto avvio del dibattimento: Il presidente del collegio controlla la regolare costituzione delle parti e la presenza del difensore dell'imputato. Se le parti sono presenti, ci si limita a darne atto nel verbale d'udienza. Nel caso di mancata comparizione delle parti e di assenza del difensore :
 - Designazione del sostitutoSe manca l'imputato => contumacia.
Competenza per territorio o per connessione.
Nel predibattimento vengono risolte le questioni relative al contenuto del fascicolo per il dibattimento e alla correttezza delle acquisizioni effettuate a conclusione dell'udienza preliminare.

L'apertura del dibattimento : è costituita dalla dichiarazione di apertura e dalla lettura dell'imputazione.

Aperto il dibattimento scatta la preclusione sulle questioni che dovevano essere impostate e risolte in via preliminare.

Il dibattimento :

Le richieste di prova e i provvedimenti del giudice in ordine alla prova :

Lettura dell'imputazione introduce il dibattimento e fissa il thema probandum.

Il pm , i difensori della parte civile , del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato , nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione della prova.

Le parti possono concordare l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pm nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

Alle richieste di prova, il giudice risponde con una ordinanza.

Può essere ammessa anche la prova non previamente autorizzata, quando la parte spiega le ragioni della mancata o intempestiva indicazione di essa nella lista.

Non è previsto alcun preventivo provvedimento di ammissione per l'acquisizione della prova documentale: la produzione del documento può avvenire in qualsiasi momento del dibattimento.

Il provvedimento circa l'ammissione della prova spetta al giudice. Prima di decidere sull'ammissione della prova, il giudice deve sentire le parti

L'ammissione della prova comprende una valutazione in ordine alla manifesta irrilevanza della prova richiesta. (l'autorizzazione alla citazione invece serve a legittimare all'esterno la citazione disposta dalla parte)

E' sempre ammessa la controprova tanto a carico quanto a discarico a prescindere dalla richiesta.

L'istruzione dibattimentale. Le forme di assunzione delle prove :

L'istruzione dibattimentale è il momento essenziale del dibattimento, destinato :

- all'istruzione probatoria, e comprensivo delle operazioni collegate agli esami dei testimoni e delle parti
- ai poteri di intervento del giudice ex officio
- all'acquisizione dei documenti e alle letture.

L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pm e prosegue con quelle richieste dalle parti .

Esame testimoniale :

- Prima che l'esame abbia inizio il presidente rende noto al testimone l'obbligo di dire la verità (no <14 anni) e avverte il teste delle responsabilità in caso di testimonianza falsa o reticente.
- L'esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici per evitare il rischio di narrazioni. Il controesame condotto dalle altre parti sfugge al rischio di narrazioni concordate
- Vietate le domande che tendono a suggerire le risposte dalla parte che ha richiesto la citazione, permesse dalle altre parti per saggiare l'attendibilità del teste.
- IL testimone , nel corso della deposizione , può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti da lui redatti.

Esame delle parti private :

Prima viene esaminata la parte civile, poi il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed infine l'imputato.

Valgono le stesse regole della testimonianza.

Lecture :

Perché la prova ammessa ed acquisita possa essere utilizzata è necessario che se ne dia lettura.

Il giudice può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Il potere integrativo ex officio : Il presidente del collegio giudicante, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento o a seguito delle lecture disposte, può indicare alle parti temi nuovi e più ampi , utili per la completezza dell'esame.

Il presidente può rivolgere delle domande ai testimoni, periti, consulenti tecnici, persone imputate in un procedimento connesso solo dopo l'esame e il controesame.

Reintrodotta l'esame, spetta alle parti il diritto di concluderlo.

Terminata l'acquisizione della prova (conclusa quindi l'istruzione dibattimentale) il giudice se risulta necessario può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

Assunta la nuova prova , il giudice non può escludere l'ammissione di eventuali prove contrarie.

Dichiarazioni spontanee dell'imputato : in ogni stato del dibattimento l'imputato può rendere le dichiarazioni che ritiene opportune per la propria autodifesa.

Le dichiarazioni debbono riferirsi all'oggetto dell'imputazione.

Se l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e se persiste , gli toglie la parola.

La discussione finale. La chiusura del dibattimento : La discussione finale è costituita dall'illustrazione orale delle ragioni a sostegno delle conclusioni da consacrare per iscritto nel verbale redatto dal cancelliere.

Ordini degli interventi è regolato in modo da far precedere gli uffici dell'accusa a quelli della difesa, posticipando l'intervento della parte civile rispetto a quello del pm, quasi a ribadire la posizione di accessorieta della suddetta parte.

Il pm e i difensori delle parti private possono replicare, ma solo una volta. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove se non in casi di assoluta necessita.

Dichiarazioni spontanee imputato non sono assimilabili a nuove prove. A pena di nullita, l'imputato e il suo difensore, debbono avere la parola per ultimi se la domandano.

Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Al pari dell'omessa dichiarazione di apertura, l'eventuale inosservanza di quest'altra formalita non ha conseguenze processualmente rilevanti.

Gli atti successivi al dibattimento :

Tempi e modi della deliberazione della sentenza e del successivo deposito: La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

Immediatezza della deliberazione.

Immutabilita dei giudici : alla deliberazione concorrono, a pena di nullita assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.

Concentrazione della deliberazione : la deliberazione non può essere sospesa, se non in caso di assoluta impossibilità.

Modus procedendi : regole collegialità , favor rei.

Conclusa la deliberazione, le operazioni successive sono :

- La redazione : Convergono i due momenti essenziali :
 - Formazione del dispositivo : statuizione in chiave imperativa della sentenza
 - Stesura della motivazione : ha il fine di giustificare la decisione

Il codice prevede 4 ipotesi di aggregazione del dispositivo alla motivazione :

- Motivazione contestuale al dispositivo
 - Motivazione differita nei limiti di 15 gg dalla pronuncia della sentenza
 - Motivazione differita nel più lungo termine a sua volta prorogabile di 90 giorni
 - Motivazione frazionata , ipotesi più imputati. Va data la precedenza alla stesura della motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare.
- La pubblicazione : la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. Pubblicazione = a notificazione per la parte presente o per la parte che deve considerarsi presente.
 - Deposito della sentenza : il giudice pone termine al suo rapporto col processo. Nei casi di motivazione contestuale al dispositivo, il deposito avviene immediatamente dopo la pubblicazione. L'avviso alle parti dell'avvenuto deposito è essenziale (indispensabile per proporre impugnazione)

I requisiti della sentenza penale. Ipotesi di nullità e i casi di

correzione : La sentenza contiene :

- Intestazione " in nome del popolo italiano" , e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata
- Generalità imputato
- Imputazione
- Indicazioni della conclusioni formulate dalle parti
- Motivazione su cui la decisione è fondata

- Dispositivo già letto in udienza e riportato nella motivazione della sentenza , con gli articoli di legge applicati
- Data e sottoscrizione del giudice

Nullità : **La sentenza è nulla** se :

- manca la motivazione
- se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo
- se manca la sottoscrizione

Deve procedersi alla **correzione della sentenza** :

- Nei casi di motivazione insufficiente
- Nei casi di mancanza o incompletezza di alcuno degli altri requisiti previsti dall'art. 546

La sentenza di proscioglimento :

Sentenza di non doversi procedere :

- Casi di improcedibilità dell'azione e di estinzione del reato.
 - IN entrambe le ipotesi il giudice pronunzia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo

Sentenza di assoluzione :

- Casi di proscioglimento dibattimentale nel merito. Punta sulla prova positiva di innocenza o sulla prova negativa di responsabilità che rilevano anche ne casi in cui dette prove siano insufficienti o contraddittorie.
 - Nei casi di assoluzione le questioni risolte con la sentenza sono :
 - Di fatto : se afferiscono alla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell'imputato
 - Di diritto : se attegono all'irrilevanza penalistica del fatto.
 - Le cause di assoluzione sono quindi :
 - IN factum conceptae : perché il fatto non sussiste , e quindi perché l'imputato non l'ha commesso
 - In ius conceptae : perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge

La sentenza di condanna :

la sentenza di condanna implica la risoluzione delle questioni relative all'accertamento del fatto, alla sua qualificazione giuridica e alla determinazione della pena. (punti essenziali)

Punti eventuali : applicazione pena accessoria , applicazione misura di sicurezza, sospensione condizionale della pena, non menzione certificato..

La sentenza di condanna può essere analizzata in base ai :

- Punti : che compogono il contenuto della sentenza stessa
- Capi : che sono le decisioni concernenti più imputati e più imputazioni, corrispondenti a pronunzie emesse in una pluralità di processi.

Capitoli 13-14 (Le impugnazioni).

L'attività del giudice può essere inficiata da **errori** sia **di fatto**, sia di **diritto**:

Le impugnazioni sono gli strumenti tecnici predisposti per porre rimedio proprio a tali errori grazie ad un riesame delle acquisizioni di fatto e ad un controllo in punto di diritto.

Il codice prevede tre gradi ordinari di giudizio, di cui due di **merito** ed uno di **legittimità** (oltre alla impugnazione straordinaria per revisione).

I **principi** a fondamento del sistema di impugnazione sono quelli di **tassatività, interesse ad impugnare, convertibilità dell'impugnazione, ricorribilità immediata in cassazione, rinunciabilità dell'impugnazione.**

I titolari dell'impugnazione (art. 570 e ss.) :

Il pubblico ministero :

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono **proporre impugnazione**, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero.

Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

L'imputato:

L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del

provvedimento. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.

Contro una **sentenza contumaciale**, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore.

La parte civile e la persona offesa:

La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

La **parte civile** può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della **sentenza** di condanna che riguardano **l'azione civile** e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

La **persona offesa** costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.

Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria:

Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena

pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata. Il **responsabile civile** può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

Forme termini ed effetti dell'impugnazione:

L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati :

- il provvedimento impugnato
- la data del medesimo
- il giudice che lo ha emesso

e sono **enunciati**:

- i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- le richieste;
- i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è **presentato personalmente** ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il **pubblico ufficiale** addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del **tribunale del luogo** in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

Le **parti** e i **difensori** possono proporre l'impugnazione con **telegramma** ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di **raccomandata** alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il **pubblico ufficiale** addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

Se si tratta di **parti private**, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un **notaio**, da altra persona autorizzata o dal difensore.

A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è **comunicato** al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.

Per una esigenza di concentrazione dei gravami e quindi di deflazione dei procedimenti, le ordinanze emesse nel corso del dibattimento debbono essere **impugnate** con la sentenza che lo definisce (art. 586).

Ragioni di giustizia sostanziale comportano, per i gravami, la capacità di estensione dei loro effetti, quasi come fenomeno di espansione, per altro solo *pro reo*; e quindi in direzione favorevole agli altri imputati non impugnanti e alle parti private contigue agli interessi dell'imputato impugnante: responsabile civile e civilmente obbligato (art. 587).

Quanto ai **termini**, la disciplina è dettata dall'art. 585.

Il **termine** per proporre impugnazione – a pena di **decadenza** – per ciascuna delle **parti**, è:

- di **quindici giorni**, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 1° comma
- di **trenta giorni**, nel caso previsto dall'articolo 544/2;
- di **quarantacinque giorni**, nel caso previsto dall'articolo 544/3.

I **termini** decorrono:

- dalla **notificazione** o **comunicazione** dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
- dalla **lettura** del **provvedimento in udienza**, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
- dalla **scadenza del termine** stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548/2, **dal giorno** in cui è stata **eseguita la notificazione** o la comunicazione dell'avviso di deposito;
- dal giorno in cui è stata eseguita la **notificazione** o la **comunicazione** dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per **l'imputato contumace** e per il procuratore

generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

Quando la **decorrenza è diversa** per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

Fino a 15 giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione **motivi nuovi** nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

La proposizione del gravame può essere **vanificata**, oltre che dalla **rinuncia** (art. 589), dalla **inammissibilità** scaturente altresì da violazione delle suindicate norme in tema di forme e termini ad impugnare, **interesse e legittimazione** a dolersi o mera inoppugnabilità della decisione (art. 591).

In ipotesi di **vana proposizione del gravame** e di esito sfavorevole dello stesso, l'impugnante subisce la sanzione processuale della condanna alle spese del procedimento stesso.

Quanto agli **effetti**, oltre a quello **estensivo** in *bonam partem* già esaminato, vanno ricordati quelli **sospensivi** e **devolutivi**.

- L'**effetto sospensivo** attiene alla paralisi dell'esecuzione del provvedimento sia durante il termine per impugnare, sia durante la pendenza del giudizio di impugnazione.
- L'**effetto devolutivo**, **soggettivamente inteso**, comporta che il giudizio di impugnazione è normalmente devoluto ad un giudice diverso, di regola superiore; **oggettivamente inteso**, concerne l'ampiezza di cognizione del giudice di impugnazione, che può estendersi all'intera materia trattata dal primo giudice ovvero a parte della stessa. Ne consegue che il giudice del gravame ha cognizione nei limiti del devoluto.

L'appello:

L'appello rappresenta un mezzo ordinario di impugnazione.

Ai sensi dell'art. 593, il **pubblico ministero** e l'**imputato** possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.

L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il *fatto non sussiste* o per *non aver commesso* il fatto.

Sono **inappellabili** :

- le sentenze di condanna relative a *contravvenzioni* per le quali è stata applicata la sola *pena dell'ammenda*
- le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.
- Sono altresì inappellabili talune sentenze emesse con rito abbreviato (art. 443) e le sentenze di patteggiamento (art. 448/2).

Quanto all'**individuazione** del **giudice competente**, l'art. 596 prevede che:

- sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal **tribunale** decide la **corte di appello**;
- sull'appello proposto contro le sentenze della **corte di assise** decide la **corte di assise di appello**.
- *Salvo quanto previsto dall'articolo 428 riguardo all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*, sull'appello contro le **sentenze** pronunciate dal **giudice per le indagini preliminari** [presso il tribunale], decidono, rispettivamente, la **corte di appello** e la **corte di assise di appello**, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.

La sfera di cognizione del giudice d'appello è per sua natura più ristretta di quella del giudice di primo grado, sia perché non tutte le sentenze sono suscettibili di pervenire alla sua verifica, sia perché l'ambito di questa è variamente limitato.

L'appello attribuisce al **giudice** di secondo grado la **cognizione** del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Quando appellante è **il pubblico ministero**:

- se l'appello riguarda una **sentenza di condanna**, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare,

- quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
- se l'appello riguarda una **sentenza di proscioglimento**, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
 - **se conferma** la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, **le pene accessorie e le misure di sicurezza**.

Quando appellante è il solo **imputato** :

- il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità
- Non può applicare una misura di sicurezza nuova o più grave
- Non può prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti visti nel caso precedente, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, **la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita**.

Con la sentenza possono essere **applicate** anche di ufficio la *sospensione condizionale della pena*, la *non menzione della condanna* nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti

L'appello incidentale :

La parte che non ha proposto impugnazione **può proporre appello incidentale** entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall'articolo 584.

L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo 597/2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello.

L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

Forme del processo di appello:

L'esigenza di **semplificare** e quindi accelerare il corso del giudizio di impugnazione si rispecchia nella previsione di un **rito camerale**, accanto a quello dibattimentale, sempre ai fini della decisione sul gravame.

Il codice prevede tassativamente le ipotesi di **adozione del rito camerale** con le forme previste dall'articolo 127.

In particolare, la corte provvede **in camera di consiglio**:

- quando **l'appello ha** esclusivamente **per oggetto** *la specie o la misura della pena*, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
- quando **le parti** ne fanno **richiesta** dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
 - Se **i motivi** dei quali viene chiesto l'accoglimento **comportano** una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
 - **Il giudice**, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma **possono essere riproposte** nel dibattimento;
- Nelle ipotesi di **rinnovazione** dell'istruzione **dibattimentale**, sia per la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ovvero preesistenti ma non assunte;
- Nelle ipotesi di **rinnovazione-ripetizione di prove** già assunte, allorché si tratti di imputato, contumace in primo grado, che ne faccia richiesta e si trovi nelle medesime situazioni che gli consentirebbero di ottenere la restituzione in termini (art. 603);
- nei casi di **provvisoria esecuzione dei capi civili** sollecitata dalla parte civile e di **richiesta di sospensione** della esecutività della condanna provvisoria quando ricorrano gravi motivi (art. 600).

In tutti gli altri casi, si ricorre alla **celebrazione dibattimentale**.

Il processo di appello :

Il **presidente** ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante;

ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante **se vi è appello** del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi civili.

Quando si procede **in camera di consiglio** a norma dell'articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.

Il **termine** per comparire **non** può essere **inferiore** a 20 giorni.

E' ordinata in ogni caso la **citazione del responsabile civile**, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

Il decreto di citazione è **nullo** se l'imputato non è identificato in modo certo.

Nell'udienza, il **presidente** o il consigliere da lui delegato **fa la relazione** della causa.

Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, **provvede immediatamente**; altrimenti **dispone la prosecuzione** del dibattimento.

Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di **atti** del giudizio di **primo grado** nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

Quando **una parte**, nell'atto di appello o nei motivi presentati ha **chiesto** la **riassunzione di prove** già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone **la rinnovazione dell'istruzione** dibattimentale.

Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Il giudice dispone, altresì, **la rinnovazione** dell'istruzione dibattimentale quando **l'imputato**, contumace in primo grado, ne fa richiesta e **prova** di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

Alla **rinnovazione dell'istruzione** dibattimentale si procede immediatamente.

In caso di **impossibilità**, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Le questioni di nullità e la sentenza:

Il processo di appello può chiudersi con quello che viene definito il **patteggiamento in appello**. T

rattasi di una forma semplificata del processo – esperibile, a seconda del momento in cui è domandata, in camera di consiglio o in udienza pubblica – consistente in un accordo sostanziale sul contenuto della emananda decisione per i capi diversi dalla responsabilità penale.

Anche nei casi in cui non interviene o non è ammissibile il patteggiamento, il **processo** è comunque **definito con sentenza** trattandosi di provvedimento decisorio di un grado di giudizio. Viene, invece, emessa ordinanza di inammissibilità, anche questa ricorribile per cassazione, nei casi in cui l'appello non sia stato validamente instaurato.

L'art. 604 prevede **le questioni di nullità** delle sentenze annullate.

In particolare, **il giudice di appello**, nei casi previsti dall'articolo 522, **dichiara la nullità** in tutto o in parte della sentenza appellata e **dispone la trasmissione** degli atti al giudice di primo grado :

- quando vi è stata condanna per un atto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
- Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle viste nel paragrafo precedente, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
- Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

Il **giudice di appello**, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, **la dichiara con sentenza** e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità.

Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

Se si tratta di altre nullità che **non** sono state **sanate**, il giudice di appello può **ordinare la rinnovazione degli atti nulli** o anche, dichiarata la nullità, **decidere nel merito**, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

Quando il **giudice di primo grado** ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, **ordina**, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento **e decide nel merito**.

Quando il **giudice di primo grado** ha respinto la **domanda di oblazione**, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

Fuori da tutti questi casi (previsti dall'art. 604), **il giudice di appello** pronuncia sentenza con la quale **conferma** o **riforma** la sentenza appellata.

Le **pronunce** del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente **esecutive**.

Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è **trasmessa** senza ritardo, a cura della cancelleria, **al giudice di primo grado**, quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso per Cassazione :

Ai sensi dell'art. 111 Cost., il ricorso per cassazione si pone come un mezzo di gravame indefettibilmente **esperibile** in ordine a **tutte le sentenze** e a quei provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

Mentre possono aversi sentenze di primo grado **appellabili e non appellabili**, non esistono sentenze di secondo grado non ricorribili, né sentenze di primo grado inappellabili che siano sottraibili al ricorso per cassazione.

Il ricorso può costituire l'istanza di giustizia azionabile in relazione a qualsiasi decisione di primo grado, sia perché può essere l'unico mezzo di gravame, sia perché può elettivamente assurgere a mezzo immediato di impugnazione allorché la parte che abbia diritto di appellare la prima sentenza preferisca avvalersi immediatamente del ricorso ai sensi dell'art. 569.

L'attività giurisdizionale della **Corte di Cassazione** è quella che non mira a riesaminare in terzo grado il merito del rapporto sostanziale, ma a **giudicare le sentenze** dei giudici di merito, **annullandole** dove

appaiono **viziate da errori di diritto**, oltreché da **difetti di motivazione**.

La Corte Suprema giudica sulle sole questioni di diritto, vale a dire in base alla interpretazione e all'applicazione della legge, senza scendere a discutere i fatti della controversia, bensì basandosi sull'accertamento compiuto dal giudice di merito nella sentenza che egli ha pronunciato.

La Corte di cassazione inoltre, tanto in materia civile quanto in quella penale, ha la **funzione di uniformare le interpretazioni** giurisprudenziali della normativa vigente anche se non ha nessun potere effettivo di indirizzo nei confronti dei giudici di grado inferiore (come succede nei paesi anglosassoni, dove le decisioni della Corte Suprema assumono valore di precedenti legali).

Il ricorso per cassazione può essere **proposto** solo per i seguenti **cinque motivi**:

- **esercizio da parte del giudice** di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
- inosservanza o erronea **applicazione della legge** penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
- inosservanza delle **norme processuali** stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- mancata assunzione di una **prova decisiva**, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2;
- mancanza o manifesta illogicità della **motivazione**, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.

La tassatività dei casi di gravame, provoca la **inammissibilità** di motivi diversi o sostanzialmente apparenti e manifestamente infondati.

I soggetti ricorrenti (per cassazione) :

L'imputato e il suo difensore possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. Possono, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 di ricorso immediato per cassazione e da altre disposizioni di legge.

Infine, **la persona offesa**, che sia costituita parte civile, può ricorrere anche per i capi penali, quando trattasi di reati di ingiuria o di diffamazione commessi in suo danno (art. 577).

Il procedimento (per cassazione) :

Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, **assegna il ricorso alle sezioni unite** quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione, fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore.

Il presidente dispone altresì la **riunione dei giudizi** nei casi previsti dall'articolo 17 e **la separazione** dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di **inammissibilità del ricorso**.

Almeno **trenta giorni prima** della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio. In quest'ultimo caso, l'avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta.

Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, **la corte procede in camera di consiglio** quando **deve decidere** su ogni ricorso contro **provvedimenti non emessi** nel dibattimento. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, **fino a cinque giorni prima**, possono presentare memorie di replica.

Nello stesso modo la corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara l'inammissibilità, la corte fissa la **data** per la **decisione** del ricorso in udienza pubblica.

A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può **sospendere**, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno.

Salvo che la parte non vi provveda personalmente, **l'atto di ricorso**, le memorie e i motivi nuovi devono essere **sottoscritti**, a pena di **inammissibilità**, da **difensori iscritti** nell'albo speciale della corte di cassazione.

Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori.

Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché si tratti di un avvocato cassazionista.

Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

Quando il ricorso concerne gli **interessi civili**, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

Le parti private possono **comparire** per mezzo dei loro **difensori**.

Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la **relazione della causa**.

Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato **espongono nell'ordine le loro difese**. Non sono ammesse repliche.

La corte di cassazione delibera la sentenza in **camera di consiglio** subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima.

Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

La **sentenza è pubblicata** in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato **redige la motivazione**.

La **sentenza**, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è **depositata in cancelleria** non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione.

Gli **errori di diritto nella motivazione** e le erronee indicazioni di testi di legge **non producono l'annullamento** della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

L'annullamento senza rinvio

Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, **la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:**

- se il **fatto** non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
- se il reato non appartiene alla **giurisdizione** del giudice ordinario;
- se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che **eccedono** i poteri della **giurisdizione**, limitatamente alle medesime;
- se la decisione impugnata consiste in un provvedimento **non consentito** dalla legge;
- se la **sentenza è nulla** a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente¹;
- se la **sentenza è nulla** a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
- se la condanna è stata pronunciata per **errore di persona**;

¹ La corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

- se vi è **contraddizione** fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale²;
- se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale **non è ammesso l'appello**;
- in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari³.

Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, **rinvia quando occorre al giudice civile competente** per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

L'annullamento con rinvio :

L'art. 623 regola i **cas**i di annullamento con rinvio. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:

- se è **annullata un'ordinanza**, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
- se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo **604 comma 1**, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
- se è **annullata la sentenza di una corte di assise** di appello o di una corte di appello ovvero di una **corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale**, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;
- se è **annullata la sentenza** di un **tribunale monocratico** o di un **giudice per le indagini preliminari**, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale;

² In tal caso la corte ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669.

³ La corte procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

L'annullamento parziale :

Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili.

L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata.

L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata.

La domanda si propone senza formalità.

La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.

Il giudizio di rinvio :

Nel giudizio di rinvio **non è ammessa discussione** sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il **giudice dispone** la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.

Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, **non aveva proposto ricorso**, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale.

L'imputato che può giovare di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

In ogni caso **la sentenza del giudice di rinvio** può essere impugnata soltanto **per motivi non riguardanti i punti già decisi** dalla corte di cassazione ovvero per non essere uniformata alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

La revisione :

La **revisione**, a differenza dell'appello e del ricorso per cassazione, è un **mezzo straordinario** di impugnazione ed, in quanto tale, si caratterizza per la sua **idoneità a travolgere il giudicato**.

Infatti, ai sensi dell'art. 629, **"è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta"**.

La revisione **può essere richiesta:**

- se i **fatti** stabiliti a **fondamento** della sentenza o del decreto penale di condanna **non possono conciliarsi** con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
- se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
- se dopo la condanna sono **sopravvenute** o si scoprono **nuove prove** che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
- se è **dimostrato** che la **condanna** venne **pronunciata** in conseguenza **di falsità in atti** o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Possono chiedere la revisione:

- il **condannato** o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;
- il **procuratore generale** presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.

La richiesta di revisione è **proposta personalmente** o per mezzo di un procuratore speciale.

Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il **giudice revoca** la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Capitolo 15 (Il giudicato).

La **decisione penale** diventa irrevocabile quando :

- **Non** è possibile proporre **impugnazione** contro di essa
- Sono **scaduti i termini** per l'impugnazione
- L'appello è stato proposto ma dichiarato inammissibile, e **l'ordinanza** d'inammissibilità **non** è stata **presentata** entro i termini prescritti in cassazione
- Trattandosi di **provvedimento** ricorribile in cassazione, è stato dichiarato **inammissibile** o rigettato

Nella dottrina del processo si distingue un :

- **Giudicato in senso sostanziale** : sottolinea l'imperatività della decisione emanata dal giudice, la quale si presenta come un vero e proprio comando equiparato a quello del legislatore, per cui si dice che il giudicato equivale ad una *lex specialis*
- **Giudicato in senso formale** : caratterizza la definitività della decisione ed assicura certezza alle situazioni giuridiche al fine di garantire tranquillità ai cittadini.

Effetti della *decisione penale divenuta giudicato* :

- **Esecutività** : idoneità del provvedimento ad essere attuato anche coattivamente
- **Obbligatorietà** del giudicato : il giudicato esplica la sua funzione nei confronti di tutti i soggetti, anche rimasti estranei al processo ma purchè posti in grado di intervenire.
- **Divieto di bis in idem** : **art. 649** cpp, l'imputato , condannato o prosciolto con provvedimento divenuto irrevocabile, **non può** essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto. Questa regola è chiamata pure "**preclusione del giudicato**" e si regge sul *principio di consunzione*, secondo il quale non è ammissibile un provvedimento che presenta lo stesso contenuto di un precedente provvedimento. Presupposti per l'operatività del divieto di bis in idem sono :
 - **Identità logica e cronologica** tra gli elementi del fatto su cui si è deciso il provvedimento e gli elementi del fatto per il quale si vorrebbe instaurare un nuovo processo

- **Identità tra la persona condannata** o prosciolta con il provvedimento divenuto irrevocabile e la persona che si vorrebbe sottoporre al nuovo processo
- **Obbligo di riconoscere l'esistenza del giudicato penale in giudizi extra-penali**